

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE ED EVENTUALE USO DEL CAMPO DI TIRO CON L'ARCO "A.
TONELLI" SITO VIA DELLA CANALINA N. 17 A REGGIO EMILIA PER IL
PERIODO 01/07/2022 – 30/06/2027 - CODICE CIG: 923124150F**

L'anno 2022, addì 02 del mese di agosto in Reggio Emilia, in Via F.lli Manfredi, 12/d,
con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra le sottoscritte
parti:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia,
Via F.lli Manfredi n. 12/d, C.F. e P. IVA 02299930350, nella persona del Direttore pro
tempore Dott.ssa Silvia Signorelli, nata a [REDACTED]
[REDACTED] domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della
Fondazione, di seguito denominata "Concedente"

e

A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo di seguito denominata "Concessionario", con
sede legale a Reggio Emilia in Via della Canalina n. 17, C.F. e P. I.V.A. 91009450353
nella persona della Sig.ra Mariella Comi nata a [REDACTED]
[REDACTED] in qualità di Presidente e legale rappresentante, [REDACTED]

PREMESSO:

- che con Provvedimento del Presidente n. 2022/026 in data 11 maggio 2022 veniva
indetta Manifestazione di interesse per ottenere l'affidamento in gestione ed uso
dell'impianto sportivo comunale "Campo di Tiro con l'arco A. Tonelli" sito a Reggio
Emilia in Via della Canalina n. 17 per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2027;

- che in data 12/05/2022 il predetto Avviso è stato pubblicato sul sito della
Fondazione per lo Sport e su quello del Comune di Reggio Emilia, ove, tra l'altro,
veniva fissata come data di scadenza della presentazione della manifestazione di

interesse il giorno 01/06/2022, ore 12:00;

- che l'aggiudicazione è stata approvata con Provvedimento del Presidente n. 029/2022 in data 03/06/2022 ed è stato dato corso alle comunicazioni di rito nei confronti del Concessionario, al fine di effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalla stessa per la partecipazione alla procedura e relative all'assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione;

- che, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ricorrendone i presupposti, in data 27/06/2022 si è proceduto alla consegna in via d'urgenza dei servizi oggetto del presente contratto, come da verbale acquisito in atti al n. 2022/00998/U di Protocollo, che qui si intende facente parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato;

- che i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo per dar corso alla sottoscrizione del contratto, come da Provvedimento n. 046/2022 del 11/07/2022;

- che in conseguenza di quanto precede è possibile procedere al relativo affidamento con il conseguente CIG: 923124150F.

Tutto ciò premesso, le parti, dichiarando di accettare integralmente e senza condizioni il contenuto del contratto sottoesteso e recante le disposizioni per l'affidamento del Campo di Tiro con l'arco "A. Tonelli" sito in Via della Canalina n. 17 a Reggio Emilia, di proprietà comunale, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in gestione ed uso dell'impianto di proprietà comunale "Campo di Tiro con l'arco A. Tonelli" sito in Via della Canalina n. 17 a Reggio Emilia a favore di A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo come individuato in premessa, affinché questa vi possa svolgere la propria attività sportiva in vista

della promozione e valorizzazione dello sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale e al fine di consentirne, nei limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo equo e diffuso anche a terzi.

L'impianto comprende:

- n. 1 campo attrezzato per il tiro con l'arco;

- n. 1 prefabbricato uso sede e spogliatoi;

- n. 1 box uso magazzino;

- area cortiliva.

Quanto sopra, secondo il dettaglio di cui alla planimetria, allegata al presente contratto, di cui ne costituisce parte integrante ed essenziale (ALLEGATO 1).

I suddetti spazi sono affidati al Concessionario che ne conserverà l'uso e la destinazione esistente al momento dell'affidamento, alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto.

L'impianto viene concesso privo di attrezzature e materiale per lo svolgimento di attività sportive, sicché quelle presenti sono riconosciute essere di proprietà del Concessionario della gestione (come da risultanza delle sue scritture contabili), che mantiene il diritto a trattenerle per sé al termine della gestione o nel caso di risoluzione anticipata del contratto.

Alla scadenza dell'affidamento esso dovrà essere restituito al Concedente in buono stato, così come è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso ed eventuali migliorie apportate.

Tutti i macchinari, le attrezzature e gli altri strumenti di lavoro, necessari per gli interventi gestionali e manutentivi, dovranno essere forniti dal Concessionario.

Quest'ultimo dovrà anche provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza delle eventuali attrezzature avute in consegna e in caso di rottura dovrà

essere informato il Concedente.

Il Concessionario ha l'obbligo di sostituire le attrezzature danneggiate nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione. Relativamente a beni o attrezzature di proprietà comunale o del Concedente, in caso di rotture imputabili a vetustà, dovrà essere informato il Concedente, il quale si farà carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso dell'attrezzatura inservibile o alla sua eventuale sostituzione.

L'impianto è concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso è trasferito dal Comune proprietario alla Fondazione, salvi successivi interventi manutentivi. Il Concedente dà atto che lo stato di fatto oggettivo e documentale degli immobili e degli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione per lo sport è quello risultante da una ricognizione operata congiuntamente tra quest'ultima e il Servizio Ingegneria del Comune di Reggio Emilia e fissata in apposita tabella riepilogativa, depositata agli atti della Fondazione in data 24/06/2016 al n. 459/E, a cura dei medesimi, come parte integrante del Protocollo d'intesa tra i due Enti, approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 07.11.2007, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015.

Al fine della promozione e valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale, il Concessionario dichiara:

a. di accettare di collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia per favorire programmi di reinserimento, sostegno, recupero sociale o altre azioni positive a favore di un numero di ragazzi/adulti/anziani pari ad 1 unità ogni cento associati o frazione di associati all'anno, in cui la pratica sportiva venga indicata in soggetti con situazioni sociali

ed economiche di indigenza (riconosciute tali dalle competenti autorità pubbliche) come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni fisiche atte a contrastare malattie legate all'invecchiamento o patologie degenerative.

A tal fine i predetti individui dovranno essere associati e fatti partecipare gratuitamente alle attività sportive e sociali svolte dal Concessionario, che annualmente dovrà presentare documentazione validata dai competenti servizi del Comune.

A tutela del Concessionario eventuali oneri di carattere assicurativo o eventuali supporti straordinari per i trasporti, o eventualmente quelli per servizi o per il sostegno psico-fisico di soggetti affetti da patologie, dovranno essere forniti dai Servizi richiedenti, sollevando il Concessionario da eventuali responsabilità.

Nel caso il Concessionario fosse un soggetto diverso da un'Associazione o società sportiva si impegna a farsi carico dei costi di cui alle prestazioni dovute dalle società sportive mediante prestazioni analoghe, e cioè per associare gratuitamente (pagandone la quota associativa annuale fino alla scadenza del presente affidamento, presso società sportive da individuarsi territorialmente) fino ad un massimo di 3 (tre) soggetti segnalati dai Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia.

In alternativa il Concessionario darà la propria disponibilità a realizzare un progetto concordato con i predetti Servizi comunali e l'attività svolta andrà da essi comunque parimenti validata.

Ove il Concessionario non venga contattato da alcuno dei Servizi predetti, esso dovrà dichiarare la propria disponibilità a supportare eventuali attività, iniziative

e manifestazioni organizzate dal Concedente.

Il Concessionario è tenuto altresì a condividere eventuali progettualità territoriali con i competenti Servizi comunali per lo sviluppo di politiche territoriali, mediante l'adesione e/o il supporto ad "Accordi di cittadinanza";

b. il Concessionario dichiara altresì la propria adesione ai progetti sportivi promossi e/o sostenuti dal Concedente alla cui realizzazione egli si impegna sin d'ora nella misura e con la realizzazione delle attività che verranno a suo tempo indicate.

ART. 2 – MANSIONI ED ADEMPIMENTI

Il Concessionario dovrà osservare, nella conduzione dell'impianto, gli obblighi previsti dall'art. 1587 del Codice Civile e dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche ed altre cause o circostanze, che si articolano nelle seguenti mansioni:

1. in ottemperanza alle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'uso degli impianti sportivi della Fondazione" (approvato con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 5 del 05/07/2016) consentire l'utilizzo dell'impianto alle diverse società richiedenti ed utenti, compatibilmente con il calendario definito nel limite delle compatibilità gestionali dal Concedente, che non perde comunque la titolarità finale delle assegnazioni. È fatto divieto al Concessionario di utilizzare o ammettere all'uso dell'impianto soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione del Concedente. A tale proposito il Concedente declina ogni responsabilità per tutto ciò che dovesse accadere ed in particolare per eventuali danni a persone o cose che avessero a verificarsi in tale circostanza a seguito di mancato inoltro della predetta richiesta e del rilascio della successiva autorizzazione.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 3, co. 2, lett. c) dello Statuto (ovvero la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso

dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva) e dalla deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del Consiglio di Gestione della Fondazione, in attuazione dell' art. 90, co. 24 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, nessuna società concessionaria di impianti potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, altre società sportive. Nella compilazione dei calendari d'uso la percentuale di utilizzo dei turni da parte dei gestori potrà raggiungere in prima istanza un massimo dell'80%.

Detta percentuale potrà essere superata in presenza di spazi liberi non richiesti da terzi, eccezioni motivate e da valutarsi volta per volta dal Concedente.

Gli eventuali spazi vuoti in corso d'anno saranno nella piena disponibilità del Concessionario, previa obbligatoria comunicazione al Concedente;

2. riscossione delle eventuali tariffe a carico dell'utenza, nella misura massima stabilita dall'apposito tariffario, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;

3. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale da parte di utenti, preventivamente concordata con il Concessionario e solo se autorizzata dal Concedente. La chiusura degli impianti, collegata con le ricorrenze di Natale, Pasqua ed altre festività, può essere derogata con richiesta scritta del Concessionario al Concedente da presentare almeno 15 giorni prima del periodo interessato. Il Concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente affidamento sia con riferimento alle necessità derivanti dall'attività di assegnazione ordinaria sia dalle attività di carattere straordinario (incontri, tornei, manifestazioni) autorizzate o promosse dal Concedente;

4. custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi, in modo che abbiano accesso all'impianto le sole persone autorizzate e cioè:

A. atleti per effettuare la propria attività;

B. addetti ai diversi servizi;

C. eventuali accompagnatori, quando autorizzati;

D. eventuale pubblico, nei limiti in cui l'impianto lo possa ospitare ai sensi di legge ed in base alla eventuale licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S 773/31 e s.m.i. e ad ogni altra norma dettata in materia.

Il controllo degli ingressi comporta, altresì, l'onere di inibire anche alle persone autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici ivi compresa la gestione, per quanto di propria competenza, dell'impianto antifurto, se presente;

5. predisposizione, verifica, periodico aggiornamento, attuazione del PIANO DI SICUREZZA di cui all'art. 19 del D.M. 18/03/1996, così come previsto dalle normative vigenti (in particolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.M. 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni). Il predetto documento costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto e la sua redazione entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto costituisce condizione preliminare per l'accesso ad eventuali contributi relativi alla gestione;

6. utilizzo per eventuale propria attività e messa a disposizione di terzi dell'impianto nel rispetto di tutte le norme di igiene e sicurezza e di tutte le linee guida, protocolli dettati in materia di profilassi epidemiologica COVID 19 o altre circostanze ed eventi eccezionali che dovessero verificarsi, conformando la propria attività gestionale a quanto dettato dalle autorità competenti e dal Concedente;

7. presidio durante l'attività sportiva svolta dalle diverse società utilizzatrici,

pubblico compreso; la presenza dell'operatore è richiesta continuativamente

durante l'orario di funzionamento dell'impianto, mentre non è richiesta

prestazione alcuna, nelle giornate di chiusura ordinariamente calendarizzate.

L'abbandono dell'impianto da parte del Concessionario sarà sanzionato fino alla

eventuale risoluzione del contratto;

8. informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto: presenza costante alla

ricezione di un addetto per accogliere il pubblico, rispondere alle telefonate ed

effettuare un sistematico controllo sugli ingressi; presenza costante o pronta

reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici; comunicazione ai

fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate (VV.UU., Prefettura,

Questura, Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo Sport del Comune di

Reggio Emilia) delle manifestazioni calendarizzate, che interrompano la normale

fruizione dell'impianto;

9. fornitura e messa a disposizione di tutti i fruitori dell'impianto dei necessari

strumenti di sanificazione, medicinali e apparati di pronto soccorso, nonché

ripristino dei prodotti in caso di esaurimento o scadenza, secondo il disposto

delle normative vigenti. Il defibrillatore semiautomatico installato dal Concedente

dovrà, all'occorrenza, sempre essere reso fruibile ai terzi fruitori dell'impianto e

dovrà essere sempre perfettamente funzionante, sicché al di là degli obblighi di

manutenzione e controllo in remoto della ditta installatrice, eventuali

manomissioni dello stesso, di cui il Concessionario si avveda, vanno sempre

segnalate;

10. servizio di pulizia e disinfezione al termine dell'attività sportiva quotidiana e di

manutenzione ordinaria dei locali, degli arredi e degli impianti, da effettuarsi "a

regola d'arte" e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza. Per

manutenzione ordinaria s'intende la manutenzione dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso e non da vetustà e/o caso fortuito, come esemplificativamente ma non esaustivamente specificato nel "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione", allegato al presente atto e depositato in originale presso gli uffici della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia (ALLEGATO 2). E' a carico del Concessionario l'acquisto dei prodotti occorrenti per la pulizia quotidiana dei locali e degli arredi, al quale incombe la responsabilità dell'uso degli indicati prodotti. Questi debbono essere conformi alle norme dettate in materia di inquinamento, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o l'imballaggio, utilizzati con le dovute precauzioni e custodite in locali o armadi chiusi a chiave, in modo da impedirne l'utilizzo da parte di terzi. Il Concessionario dichiara che accetterà senza riserve di aderire a protocolli di pulizia e sanificazione in ogni tempo predisposti dalle competenti autorità sanitarie, adottando prodotti contenenti principi attivi da esse indicati e con modalità d'utilizzo dalle medesime raccomandate;

11. pulizia e cura delle aree esterne direttamente riferibili all'impianto, quali, in via esemplificativa, aree immediatamente antistanti l'ingresso o le uscite di sicurezza, eventuali piccole aiuole perimetrali, etc;

12. tutti gli strumenti di lavoro necessari per gli interventi gestionali e manutentivi, (ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, se non si ricorra al subappalto, i trattorini rasaerba, i decespugliatori, gli aspirafoglie, le attrezzature in genere necessarie per la potatura, la cura e manutenzione del verde e di ogni altro ambito manutentivo) dovranno essere forniti dal Concessionario. Quest'ultimo dovrà provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza anche delle eventuali attrezzature avute in consegna dal Concedente,

che, in caso di rottura per motivi di vetustà, dovrà esserne tempestivamente informata, facendosi carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso dell'attrezzatura inservibile o alla sua eventuale sostituzione.

Ove ciò non avvenga, il reintegro delle attrezzature rotte rimane a carico del Concessionario, che ha l'obbligo di sostituirle, così come nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione;

13. manutenzione e cura dell'area verde perimetrale, che comprende la semina, lo sfalcio periodico dell'erba, il ripristino del manto erboso, la potatura delle piante, cura delle siepi e pulizia di tutti i viottoli interni. Tutte le prestazioni di servizio legate alla cura del verde sono a carico dell'Concessionario il quale si assume anche l'onere di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per compiere tali operazioni di manutenzione del verde fra le quali in particolare si annovera anche l'abbattimento di piante e siepi qualora fosse necessario;

14. manutenzione campo: eventuali concimazioni bilanciate ed a cadenza regolare: da effettuarsi indicativamente almeno nei mesi di marzo, maggio, ottobre/novembre con prodotti a differente base di micro e macro elementi (azoto, potassio, fosforo, ferro, magnesio, etc), secondo le condizioni climatiche e stagionali. Cura del campo comprendente l'allestimento delle attività sportive secondo le necessità e le richieste delle associazioni sportive e degli utenti, nonché la sua costante manutenzione (irrigazione del terreno, concimazione, semina e sfalcio periodico dell'erba);

15. manutenzione, riparazione e cura costante delle recinzioni perimetrali al campo da gioco e battifreccia;

16. verifica periodica dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali (ai sensi del D.P.R. 462/01) così come previsto dalle normative

vigenti, segnalando al Concedente eventuali problematiche presenti, ove le stesse non riguardino interventi di cui al successivo punto sub 18. In caso di mancata segnalazione nessun adempimento spetterà a quest'ultima. Si specifica che la 1^ scadenza ai fini della verifica è fissata al 01/04/2024 Le risultanze della verifica vanno obbligatoriamente inviate al Concedente entro 15 giorni dall'ottenimento;

17. acquisto e sostituzione delle lampadine e neon di tutti i locali e parti cortilive e pertinenze ove in concessione; sarà a carico del Concessionario l'acquisto e la sostituzione delle lampade dei fari di illuminazione dei campi di gioco, compresi gli impianti a led ove presenti;

18. esecuzione "a regola d'arte" della manutenzione ordinaria di tutti i locali, degli arredi e degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

Per manutenzione ordinaria a carico del Concessionario s'intende la manutenzione dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso e non da vetustà e/o caso fortuito, quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quella riguardante:

A. impianti elettrici;

B. impianti idrico-sanitari, di riscaldamento e di irrigazione.

A tale proposito si precisa che relativamente alla c.d. "Gestione Calore", fino a scadenza del relativo contratto, le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti di riscaldamento, idrico-sanitari e di irrigazione, comprese le verifiche periodiche ed eventuali trattamenti antilegionella (con esclusione di tutte le utenze, che restano in capo al Concessionario) sono in capo rispettivamente alla Fondazione per lo sport e all'Amministrazione comunale attraverso apposito appalto per l'affidamento del "Servizio energia, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione ed idrico-sanitari negli immobili di pertinenza del

Comune di Reggio Emilia". (Periodo contrattuale: 1 ottobre 2016 - 30 Settembre

2022). La quota di manutenzione ordinaria sostenuta dalla Fondazione per lo

sport sarà addebitata al Concessionario. Si specifica che sono a carico dell'impresa

appaltatrice del servizio "Gestione Calore", non quindi al Concessionario, la

fornitura e il dosaggio del sale o dei polifosfati per l'addolcitore. Oltre la data del

30 Settembre 2022, quando il contratto di "global service", entro il quale l'ambito

della c.d. "gestione calore" è ricompresa, scadrà e per il caso che tale sistema non

venga replicato/prorogato, le predette prestazioni graveranno

corrispondentemente sul Concessionario.

Il Concessionario si fa carico di tutte le utenze, nessuna esclusa (spese telefoniche,

oneri per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, acqua, scarichi fognari e tassa di

depurazione, energia elettrica inclusa quota per potenza impegnata, riscaldamento,

ecc.). A tal fine, nel caso in cui i relativi contratti di utenza non fossero già intestati a

proprio nome, il Concessionario dovrà provvedervi volturando, ove possibile,

l'intestazione ovvero mediante corresponsione del relativo ammontare fatturato e

calcolato pro-quota dal Concedente. La produzione dei relativi contratti prima

dell'inizio dell'affidamento è condizione preliminare per la stipula del presente

contratto.

Ai fini dell'ottenimento di eventuali contribuzioni, per tutti gli interventi di

manutenzione il Concessionario deve redigere sintetico verbale su apposito registro

(libretto delle manutenzioni), che deve essere conservato presso l'impianto sportivo e

consegnato al Concedente ogni volta che lo stesso richieda di prenderne visione. A

detto registro devono essere allegate le dichiarazioni e le certificazioni degli

operatori in ordine all'oggetto dell'intervento eseguito. È fatto salvo, in ogni caso, il

rispetto di tutte le norme dettate in materia e specificamente di quelle di cui al D.Lgs.

9 aprile 2008 n. 81 e del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i., per quanto di propria competenza.

Il Concessionario si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata dei rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia, ivi compreso il conferimento negli appositi contenitori di sfalci d'erba e potature relative all'area verde, volturando a proprio nome anche la titolarità del servizio "Giroverde".

Il Concessionario si impegna infine a assumersi la responsabilità di eseguire tutte le azioni di prevenzione e contrasto alla diffusione della "Zanzara tigre", della "Zanzara Culex", della "Processionaria del Pino" o a progetti analoghi, rispettando ogni prescrizione in materia.

Nel rispetto dei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, le attività di cui ai precedenti punti sub 10), sub 11), sub 12) e sub 13) potranno essere svolte direttamente dal Concessionario, ovvero solo previa autorizzazione del Concedente mediante il ricorso a prestazioni di imprese specializzate, salva in ogni caso verso il Concedente la piena responsabilità del Concessionario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da parte del Concessionario di ogni norma di legge stabilita, tra cui quella relativa al rispetto della c.d. "tracciabilità finanziaria" di cui al successivo art. 7.

Il Concessionario si obbliga in particolare ad inserire nei contratti una clausola di tracciabilità dei pagamenti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte anche in via non esclusiva alla realizzazione del presente affidamento.

Rimangono a carico del Concessionario o delle Società sportive richiedenti tutti gli adempimenti relativi all'omologazione dell'impianto alle norme Federali.

Il Concessionario dovrà inoltre:

a. produrre mensilmente il prospetto analitico, attestante l'indicazione della

denominazione delle società che fruiscono degli spazi, il numero di ore prestate giornalmente, il numero di utenti per ciascuna di esse, le entrate suddivise per tipologia di spazio utilizzato e – nel caso di manifestazioni sportive ed extrasportive con presenza di pubblico pagante, in ogni caso nel rispetto di ogni norma stabilita in materia di licenze ed autorizzazioni;

b. presentare entro trenta giorni, ove richiesto, la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute (ivi comprese carburanti e lubrificanti per il funzionamento dei macchinari nonché materiale per segnatura) per la perfetta funzionalità dell'impianto, corredate delle fotocopie dei documenti giustificativi di appoggio ed eventuale altra documentazione richiesta, con particolare riguardo a quella relativa ai consumi delle utenze, nonché appena disponibile copia delle fatture relative ai costi delle medesime;

c. fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere indispensabili per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo rimborso delle prestazioni effettuate o parziale ristoro tramite contribuzione delle spese sostenute.

Il Concessionario sottoscrivendo il presente contratto dichiara contemporaneamente di conoscere perfettamente già da prima o di avere effettuato nel corso della procedura di manifestazione di interesse un sopralluogo sull'impianto, di averne preso visione in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di tutte le condizioni funzionali e strutturali dello stesso, secondo quanto menzionato al precedente art. 1, co. 9 e dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, in cui si troverebbe ad operare, accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente contratto.

Restano a carico del Concedente le spese di straordinaria manutenzione relative alla

struttura ed agli impianti escluse dall'allegato "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione" (vedi ALLEGATO 2). Quando, tuttavia, la necessità di un intervento è dovuta ad inottemperanza da parte del Concessionario delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza del Concessionario, anche le spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di quest'ultimo.

Salvo differenti accordi, saranno a carico del Concedente ovvero dell'Amministrazione Comunale le spese dovute a vetustà e quelle relative all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e/o relative alle attrezzature attuali, sollevando il Concessionario da qualsiasi responsabilità civile e penale, derivante da mancate modifiche o carenze relative alla "messa a norma" degli impianti tecnici, delle strutture e delle attrezzature esistenti all'atto della stesura del verbale di consegna.

Salvo per ciò che riguarda gli obblighi della sostituzione delle lampade dei campi da gioco, l'accollo delle spese per manutenzione dovuta a vetustà e manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici, l'accollo delle spese di adeguamento alle norme dettate in materia di sicurezza, nessuna responsabilità, in ogni caso, farà carico al Concedente o al Comune di Reggio Emilia per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione dell'impianto, restando inteso che l'utilizzo del medesimo avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio del Concessionario.

ART. 3 – CAMPI GIOCO

Il Concessionario è autorizzato ad organizzare direttamente o a far organizzare da terzi all'interno dell'impianto durante la stagione estiva (o per periodi prolungati di sospensione della attività scolastica) dei "campi gioco" per ragazzi anche minorenni,

consistenti in attività di tipo sportivo, ludico, ricreativo, educativo, dei quali è autorizzato a trattenere i proventi.

Ciò previo invio di richiesta d'uso dell'impianto al Concedente e – ove previsto - di presentazione della SCIA sulla piattaforma SUAPER del Comune di Reggio Emilia, anche in caso di aperture di "campi estivi" organizzati in collaborazione con questi ultimi.

Ogni responsabilità in caso di violazione degli obblighi previsti è integralmente a carico del Concessionario. Il Concedente è liberato da ogni responsabilità anche indiretta e di natura patrimoniale verso terzi, chiunque essi siano, per violazione dell'obbligo di cui al comma precedente e per eventuali conseguenze derivanti dall'attività svolta, tanto in conseguenza di comportamenti derivanti dai fruitori di tale servizio, che da comportamenti tenuti da personale, assistenti, educatori, soggetti che l'organizzatore comunque utilizza nell'allestimento di tale attività.

Parimenti tanto la Fondazione e il Comune di Reggio Emilia non rispondono delle situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai minori, ai familiari o a terzi non direttamente ricollegabili ad attività/omissioni degli educatori/animatori.

Nel caso organizzati direttamente tale attività il Concessionario rimane in quanto tale "gestore dell'impianto" anche durante il suo svolgimento.

Nel caso, invece, detti "campi estivi" siano organizzati da soggetti terzi rispetto al Concessionario, costoro svolgeranno la propria attività in qualità di semplici utilizzatori dell'impianto, sicché, in assenza di apposita tariffa, l'utilizzo potrà avvenire solo in accordo con il Concessionario, che non cessa di rimanere "gestore dell'impianto" e che dovrà garantire la sorveglianza, mediante la permanenza in loco di persona allo scopo incaricata e la relativa custodia.

Per tale disponibilità il Concessionario potrà richiedere all'eventuale terzo soggetto

organizzatore del "campo giochi" un rimborso spese settimanale, comprensivo di ogni onere sopportato e documentato, da convenirsi tra le parti.

Ove il Concessionario non organizzi direttamente tale attività e il terzo agisca in attuazione di collaborazione con i Servizi comunali, il Concessionario non potrà rifiutare di mettere a disposizione l'impianto e la somma sopraindicata sarà definita in contraddittorio con i Servizi medesimi.

Nel caso di richieste di organizzazione di "campi estivi" concomitanti, di cui una realizzata in collaborazione con i Servizi comunali, sarà quest'ultima ad avere diritto di prelazione sulle altre, Concessionario compreso.

In ogni caso, il Concessionario dovrà esigere dall'utilizzatore-organizzatore la preventiva sottoscrizione di apposito accordo scritto, accompagnato da polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose, da depositarsi presso il Concedente, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni alle cose, con il quale l'utilizzatore-organizzatore del "campo estivo" assumerà su di sé ogni responsabilità per l'attività svolta, specie per quelle relative all'obbligo posto a carico del "gestore dell'impianto" di mantenere nell'impianto stesso personale adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute, ai sensi delle vigenti norme in materia.

A tal fine l'utilizzatore-organizzatore si impegna tanto verso il Concessionario, che verso il Concedente, liberandoli contemporaneamente da tutte le responsabilità civili e penali, a garantire la presenza nell'impianto durante il "campo gioco" di personale in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richiesti in materia di sicurezza e salute, redigendo ai fini dello svolgimento del "campo-estivo" un proprio ed apposito Piano di emergenza e sicurezza, non in contrasto con quelli in essere, oppure ad adottare con le opportune modifiche i Piani già esistenti, nominando una

persona appositamente incaricata (che deve essere presente durante tutta l'attività prevista), in ogni caso cooperando nella ricerca delle misure che assicurino la reciproca sicurezza. (ART. 26 D.LGS. 81/08) e garantendo comunque la presenza di squadra di addetti all'emergenza, adeguatamente qualificati (antincendio e pronto soccorso).

A tal fine l'utilizzatore-organizzatore del "campo gioco" e il Concessionario condivideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte, che attesti, in sede di consegna e riconsegna dell'impianto ed ai fini dell'individuazione delle rispettive responsabilità, l'effettiva presa conoscenza da parte dell'utilizzatore-organizzatore degli obblighi in materia di sicurezza e salute, e con l'obbligo di segnalare al Concessionario qualsiasi eventuale intervento "strutturale e non" si rendesse necessario nell'allestimento del "campo estivo" per continuare a garantire la sicurezza e la salubrità dell'impianto, salvo obbligo al momento del rilascio del medesimo alla eventuale riduzione in pristino dell'impianto ed al risarcimento di eventuali danni procurati alla struttura o a terzi.

Inoltre il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" assumerà l'obbligo di provvedere in caso di emergenza ad assolvere a quanto previsto negli ultimi due commi del successivo art. 18.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO

L'affidamento ha decorrenza dal **01 luglio 2022** e così fino al **30 giugno 2027**.

E' facoltà del Concedente di recedere dal contratto in qualsiasi momento, salvo preavviso di almeno un mese.

Nel caso di recesso unilaterale, al Concessionario sarà riconosciuta, in deroga all'art. 1671, del Codice Civile ed a tacitazione di ogni altra pretesa, la restituzione del canone d'uso in dodicesimi per i mesi non fruiti integralmente ed il pagamento del

corrispettivo in analoga misura. Nel caso di lavori svolti con oneri integralmente a carico del Concessionario, a quest'ultimo sarà riconosciuto il valore rimanente per la parte non ancora ammortizzata.

Il Concedente avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, nel caso a quest'ultimo sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Resta esclusa la facoltà del Concessionario di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467).

Il Concessionario assume, salve le sanzioni di legge, l'obbligo del rispetto per sé e tutti i collaboratori o consulenti o imprese fornitrici di lavori, beni o servizi, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, del "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3, allegato e consegnato in copia al Concessionario all'atto della sottoscrizione del presente contratto (**ALLEGATO 3**).

Il Concedente avrà altresì facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice.

ART. 5 – PENALI

Il Concessionario provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua spettanza.

Con cadenza periodica ed almeno trimestralmente un incaricato dal Concedente, in contraddittorio con il Concessionario, verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito verbale in duplice copia.

Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, il Concedente invierà copia del verbale del sopralluogo al Concessionario, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di verifica.

Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto, si procederà, previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:

a. in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;

b. in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 50,00 (cinquanta) per ogni ritardato svolgimento del servizio;

c. in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di EURO 100,00 (cento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;

d. nel caso il Concessionario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza e/o ometta o ritardi le segnalazioni a cui sia tenuto in base al presente contratto si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);

e. in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all'uso dell'impianto da parte di terzi utilizzatori o di organizzazione non autorizzata di campi gioco si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);

f. in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di EURO 150,00 (centocinquanta);

g. in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione;

h. nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese

sostenute, nonchè del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali circostanze, determinerà oltre alla mancata liquidazione dell'eventuale corrispettivo, l'applicazione di una penale di EURO 200,00 (duecento);

- i. nel caso di interventi che modifichino l'assetto strutturale dell'impianto, che non siano stati preventivamente autorizzati dal Concedente e/o dai competenti Servizi comunali, si applicherà, oltre alla riduzione in pristino del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) per ciascuna violazione.

Il Concedente inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione delle succitate penali, di provvedere altrove, anche a costi superiori e con diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo ai lavori non effettuati o ai danni derivanti da mancata segnalazione.

In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte del Concessionario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 13 (Risoluzione del contratto).

ART. 6 – RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE

Il Concessionario è ammesso all'uso dell'impianto, salva la possibilità del Concedente di assegnarlo anche a terzi. A tal proposito il Concessionario non potrà rifiutare che siano ammessi sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, soggetti terzi.

Il Concedente si riserva il diritto, nel rispetto del presente disciplinare e compatibilmente con le esigenze del Concessionario, al quale dovrà essere inviato un preavviso di almeno 10 giorni, di usufruire per proprie manifestazioni, o per

iniziative patrocinate da altri indicati dalla Fondazione medesima, di n. 2 (due)

giornate all'anno (inteso come anno di affidamento) con l'utilizzo gratuito dell'impianto in oggetto.

Dovrà inoltre essere garantito, se preventivamente autorizzato dal Concedente, l'utilizzo gratuito dell'impianto alle scuole dell'obbligo del territorio per lo svolgimento di lezioni mirate di attività motoria o progetti e manifestazioni collegate con l'attività didattica, ivi comprese le relative competizioni finali (es. Giochi Sportivi Studenteschi). Resta inteso che la Direzione Didattica richiedente si assumerà tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso dell'impianto in parola e si farà carico del completo ripristino in caso di danni eventualmente provocati durante l'utilizzo.

Nel caso di uso dell'impianto da parte di terzi, se debitamente autorizzata dal Concedente, la corresponsione della relativa tariffa d'uso sarà fatta direttamente a favore del Concessionario. La determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di terzi fruitori sarà effettuata dal Concessionario, con l'applicazione, quale importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dal Concedente.

La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d'anno, dovrà corrispondere al gestore il costo per ulteriori 60 (sessanta) giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata a meno che il Concessionario individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto al Concedente ed al Concessionario. Tutti gli spazi rimasti vuoti potranno essere utilizzati dal Concessionario per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate, previa semplice comunicazione al Concedente.

A garanzia dei crediti il Concessionario potrà pretendere dai fruitori dell'impianto, il versamento di una fideiussione per valore corrispondente a due mesi di utilizzo,

tranne nel caso di utilizzo occasionale, ove può comunque essere richiesto il pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia anche al Concedente, se richieste.

Il Concessionario, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dal Concedente l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nella stagione successiva, fino a totale pagamento dei debiti.

ART. 7 – QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

In relazione all'uso dell'impianto, il Concessionario dovrà versare al Concedente a titolo di canone concessorio la somma annua di EURO 1.700,00 (comprensiva del rialzo percentuale effettuato in sede di gara ed al netto degli oneri della sicurezza) (oltre IVA) (diconsi millesettecento/00 Euro oltre IVA), da corrispondere in due rate di pari importo alle scadenze del 30/11 e del 31/05 di ciascun anno.

Gli oneri della sicurezza sono quantificati in Euro 200,00 annui oltre IVA.

Il Concessionario si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi alla presente concessione.

In particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] CIG n. 923124150F, il soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto C/C, il quale è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione della presente concessione, devono essere effettuati esclusivamente

tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata risoluzione contrattuale qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire un'analogha clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione della presente concessione.

Il Concessionario si obbliga infine a comunicare al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

ART. 8 – CAUZIONE

Ai sensi dell'Art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Concessionario per la sottoscrizione del contratto ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva" con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto e pari ad € 2.500,00 (in lettere duemilacinquecento/00 euro), depositata agli atti del Concedente (Bonifico bancario presso Banco BPM S.p.a. ag. 6 Reggio Emilia eseguito in data 01/08/2022).

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Alla scadenza

della concessione (30 giugno 2027), si procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

ART. 9 – ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Ai fini dell'attività di coordinamento, il Concessionario dovrà obbligatoriamente dotarsi di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare e/o ricevere comunicazioni, da trasmettere prima della decorrenza del contratto al Concedente.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario autorizza il Concedente al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti il contratto come previsto dal Regolamento UE 2016/679 e s.m.i..

Durante le manifestazioni sportive, se accompagnate da attività che determinino emissioni acustiche anche mediante impianti di amplificazione sonora, dovranno essere rispettati limiti ed orari stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.

Il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti gli eventuali provvedimenti autorizzatori e di Pubblica Sicurezza necessari.

Gli organizzatori di manifestazioni ed anche il Concessionario, se è lui stesso l'organizzatore, hanno l'obbligo di verificare nello spazio antistante l'ingresso dell'impianto il rispetto delle norme stabilite in materia di transito e sosta di autovetture, contattando le autorità preposte alla vigilanza in caso di violazione delle stesse e di problemi arrecati al traffico ed alla sosta.

Ai fini dell'ammissione di pubblico, oltre agli eventuali provvedimenti autorizzatori,

Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le norme stabilite in materia ed in

particolare il D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e s.m.i., coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005, nonché, per quanto applicabile e di propria competenza il Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante: "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall'articolo 11-quater della Legge n. 41 del 4/8/2007 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 20, co. 1, del D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", il Concessionario dovrà inviare nei tempi che saranno indicati, apposita dichiarazione scritta, rilasciata sotto propria responsabilità, con l'indicazione della capienza della zona spettatori del complesso o impianto sportivo.

ART. 10 – PUBBLICITA' – SPAZI PER COMUNICAZIONI

Il Concessionario ha diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario all'interno dell'impianto per tutto il periodo di validità del contratto, secondo modalità comunicate al Concedente e il dettaglio del presente articolo e fatto salvo il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e il rispetto di ogni norma stabilita, anche regolamentare e in materia di tracciabilità finanziaria, liberando il Concedente da ogni responsabilità.

I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell'impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per gli atleti e le persone che assistono alle manifestazioni.

Il Concedente si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all'ordine pubblico, alle norme della morale comune. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti o

movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente rimossa con spese a carico del Concessionario.

In caso di stipulazione di contratto con imprese specializzate in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, questi non potrà avere durata superiore alla durata del presente contratto o contenuto difforme da quanto stabilito nel presente articolo.

Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a carico del Concessionario o del terzo che le espone, se diverso da quest'ultimo.

Al Concessionario è altresì consentito cedere ad altri utenti dell'impianto spazi pubblicitari a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto di ogni norma e procedura autorizzatoria. L'eventuale corrispettivo d'uso per detti spazi dovrà essere comunicato al Concedente in forma scritta.

Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte delle società sportive che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità del Concessionario, che ne può consentire senza discriminazione la fruizione.

**ART. 11 – SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE,
LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.**

Ove i locali ne presentino i requisiti e siano provvisti di ogni autorizzazione in materia, ai fini della conduzione dell'impianto è fatto obbligo al Concessionario di munirsi di tutte le licenze, autorizzazioni e/o nullaosta relativi allo svolgimento dell'attività di gestione e previsti dalla legge.

Il Concessionario, di concerto con l'autorità scolastica, nel rispetto delle norme stabilite in materia, quali esemplificativamente quelle urbanistiche, d'esercizio, commerciali, igienico-sanitarie, di sicurezza e di destinazione d'uso e

compatibilmente con le attività che vi si svolgono, è autorizzato, previo nullaosta del

Concedente e del Comune di Reggio Emilia, ad organizzare un servizio di attività

accessoria di somministrazione di alimenti e bevande, mediante una o entrambe le

modalità sotto indicate:

1. gestione di uno spazio adibito ad attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande;

2. gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi di conforto.

La gestione del servizio di ristoro potrà essere affidata dal Concessionario a un terzo, restando il Concessionario stesso responsabile, ad ogni effetto previsto dal presente contratto, del suo buon andamento secondo le prescrizioni di cui sopra.

Il Concessionario (o eventualmente il terzo) ha l'obbligo prima dell'inizio dell'attività di somministrazione di presentare direttamente agli Uffici competenti del Comune di Reggio Emilia la richiesta per l'ottenimento del relativo titolo autorizzatorio, ai sensi della normativa stabilita in materia (tra cui in particolare la Legge Regionale E. R 26/07/2003 . n. 14 e s.m.i.).

Il Concessionario, anche qui in ottemperanza ad ogni norma che disciplini la materia, è altresì autorizzato ad aprire un punto vendita di articoli sportivi all'interno dell'impianto, direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a ciò destinato.

In mancanza è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di strutture prefabbricate o di altri locali dell'impianto ad essa preposti. Riguardo a ciò – salve le sanzioni del caso e la denuncia alle Autorità competenti, le installazioni abusive di manufatti determinerà *ipso facto et iure* la risoluzione del contratto, l'incameramento della

cauzione e l'affidamento al secondo in graduatoria. Si evidenzia che il Concessionario, che le abbia abusivamente installate, sarà inoltre tenuto, a propria cura e spese, alla rimozione di ogni installazione abusiva, esonerando il Concedente da ogni responsabilità.

L'eventuale affidamento a terzi dell'attività di somministrazione e/o vendita è fatto depositando prima (possibilmente venti giorni) dell'inizio della relativa attività i predetti contratti di subappalto presso il Concedente. Il terzo, prima di iniziare l'attività, dovrà altresì munirsi di ogni licenza e autorizzazione da trasmettersi preventivamente al Concedente.

Il Concessionario, al momento del deposito dei subcontratti di vendita e somministrazione, trasmette altresì la dichiarazione del titolare dei servizi di somministrazione e/o vendita, attestanti l'assenza in capo a loro dei motivi di esclusione di cui agli artt. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e 71 del D. Lgs. 59/2010.

Nel caso di attività occasionali e temporanee tali adempimenti devono essere eseguiti prima dell'inizio delle prestazioni.

Il Concessionario deve provvedere a sostituire immediatamente gli affidatari dei predetti servizi, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei predetti motivi di esclusione.

I proventi, nella forma del ricavo diretto o del corrispettivo per la locazione, sono di esclusiva pertinenza del Concessionario, a carico del quale sono posti ogni onere e responsabilità anche fiscale per ciò che concerne la conduzione del punto vendita, esonerando il Concedente da ogni responsabilità.

Con il consenso del Concessionario, all'interno dell'impianto è consentito anche ad un eventuale organizzatore di manifestazioni sportive di vendere oggetti o gadget, in concomitanza di queste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, se ed in

quanto previste.

In tutti i casi previsti dal presente articolo è fatto salvo il rispetto di ogni norma stabilita in materia, specie natura fiscale e di tracciabilità finanziaria.

ART. 12 – INTERVENTI DI MIGLIORIA NELL'IMPIANTO

Il Concessionario è autorizzato all'esecuzione di eventuali opere di ristrutturazione e miglioria, comprese quelle che abbiano carattere migliorativo per la funzionalità e l'efficienza dell'impianto anche se eccedenti l'ordinaria manutenzione, nonché per ogni altro intervento volto a garantire la buona conservazione dell'impianto medesimo, dopo averne concordato nel rispetto di ogni norma stabilita in materia con il Concedente tempi e modalità e ciò anche quando siano resi necessari dalla normale diligenza manutentiva ovvero dall'obbligo di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature.

Gli interventi, ove necessario, dovranno realizzarsi a seguito di presentazione di apposito progetto esecutivo, sottoposto ad approvazione del Concedente che potrà richiedere se necessario il supporto dei competenti Servizi Tecnici del Comune, nel rispetto di tutti i vincoli urbanistici e di tutte le autorizzazioni necessarie, rilasciate dalle autorità competenti. I lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza della Fondazione per lo Sport e/o dell'Amministrazione Comunale. Il Concessionario si obbliga a fornire alla Concedente, ove richiesto, tutti i dati necessari per un'attività di monitoraggio e di verifica degli interventi realizzati.

Le migliorie realizzate verranno acquisite immediatamente al Patrimonio comunale, senza che il Concessionario possa vantare sull'area e/o su immobili e impianti alcun diritto di superficie e subordinando l'affidamento al rilascio di apposita fideiussione bancaria o assicurativa contro il perimento dell'opera e a garanzia della corretta esecuzione dei lavori stessi e ciò fin dall'inizio del periodo di realizzazione; detta

fideiussione andrà in ogni caso depositata presso il Concedente al completamento dei lavori e comunque fino all'ottenimento della certificazione di agibilità/usabilità.

Nella esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti il Concessionario è unico responsabile ed esonera esplicitamente il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. In particolare il Concessionario e il Concedente sono, ciascuno per parte propria, obbligati alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente contratto e di tutte quelle contenute in norme vigenti ed applicabili ai lavori appaltati, in ispecie a quelle di cui alla vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici (tra cui l'assenza di motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di gara) e di tracciabilità dei pagamenti.

Il Concessionario si impegna inoltre ad effettuare pagamenti a stati d'avanzamento lavori solo previa acquisizione del relativo DURC del Concessionario in corso di validità e solo previo nulla-osta da parte del Concedente, che accerta l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

L'accettazione delle opere eseguite dal Concessionario avviene mediante accertamento della conformità delle opere eseguite da parte di un tecnico indicato dal proprietario (Comune di Reggio Emilia), dopo l'ultimazione delle stesse, che saranno in tal modo immediatamente acquisite al patrimonio comunale.

L'accertamento verrà eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di ultimazione lavori da parte del Concessionario, ovvero dalla data riportata nel verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, allorché verrà eseguita in contraddittorio con il Concessionario la verifica delle opere, dichiarandone il risultato con apposito verbale di verifica e consegna.

Nel caso in cui il Committente o il Proprietario tralascino di procedere alla verifica, ovvero ricevano senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concedente, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, anche in deroga all'art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il Concessionario, qualora si siano verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo a risoluzione del contratto qualora si accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:

1. qualora il Concessionario utilizzi tutto o parte dell'impianto sportivo, per finalità sostanzialmente diverse o contrastanti con quelle per cui ha ottenuto l'affidamento, specificati nel presente contratto;

2. in caso di reiterate irregolarità, negligenze e ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente contratto;

3. qualora il Concessionario risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

4. qualora il Concessionario non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi specifici previsti dal presente contratto nel termine assegnato;

5. in caso di violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – *“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”;*

6. in caso di grave violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità” e disponibile sul profilo del Concedente al seguente indirizzo:[http://www.fondazioneport.it/allegati/CODICE%20DI%20COMPORTAMENTO%20%20DEFINITIVO%20E%20PUBBLICATO 140211115850.pdf](http://www.fondazioneport.it/allegati/CODICE%20DI%20COMPORTAMENTO%20%20DEFINITIVO%20E%20PUBBLICATO%20140211115850.pdf);

7. nell'ipotesi di impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all'esercizio del potere di controllo del Concedente, ove l'impedimento non sia rimosso nei modi e termini prefissati dal Concedente e sia preordinato a rinviare nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza;

8. per l'ipotesi di cui all'art. 5, co. 4, lett. m), tra cui esplicitamente nell'ipotesi di installazioni di manufatti o di costruzioni abusive;

9. qualora, in caso di diniego da parte degli Uffici comunali competenti in merito all'istanza di regolarizzazione di eventuali installazioni/fabbricati/prefabbricati posti in essere, il Concessionario non provveda immediatamente alla rimozione degli stessi;

10. nell'ipotesi di cui all'art. 17 co. 3;

11. l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati accertati dagli Enti competenti e/o dal Concedente;

12. sub-appalto del servizio in concessione, senza od oltre i limiti autorizzati dal Concedente;

13. in tutti i casi in cui l'ipotesi della risoluzione sia esplicitamente prevista.

La risoluzione opererà di diritto a seguito dell'adozione di apposito atto da parte del Concedente, dopo che quest'ultima abbia segnalato l'inadempimento al Concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R. (o P.E.C.), con la fissazione di un congruo termine per l'adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.

In tal caso al Concessionario sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese

sopportate.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo il Concedente potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

ART. 14 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del Concessionario comporta la risoluzione "ope legis" del presente contratto di concessione e il Concedente riterrà risolto il contratto, ai sensi dell'art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 come sostituito dall'art. 68, co. 1, D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e s.m.i..

Qualora il Concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Concedente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa, ovvero recedere dal contratto.

Qualora il Concessionario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), il Concedente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., il Concedente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, N. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerrà progressivamente gli eventuali soggetti che abbiano eventualmente partecipato all'originaria procedura di affidamento, eventualmente risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il temporaneo prosieguo della concessione nelle more della predisposizione di nuove gare d'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte in sede in offerta.

ART. 15 – OBBLIGHI FISCALI

Il Concessionario si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente alla riscossione delle tariffe, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 16 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E SUBAPPALTO

Il Concessionario esegue in proprio i servizi di cui al presente contratto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' vietato al Concessionario di subconcedere in tutto o in parte il servizio assunto e di subappaltarne le prestazioni senza il consenso in forma scritta del Concedente, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge. In particolare l'eventuale subconcessione o subappalto sono ammessi secondo le disposizioni rispettivamente di cui agli artt. 105 e 174 del D. Lgs. n. 50/2016, ove sia dimostrata l'assenza in capo ai subconcessionari dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto.

Il Concessionario deve provvedere a sostituire i subconcessionari e i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

Il Concessionario comunica al Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per

tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'affidamento, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

E' fatta salva in ogni caso verso il Concedente la piena responsabilità del Concessionario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da parte del Concessionario di ogni norma di legge stabilita, tra cui quella relativa al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

In particolare dichiara di essere consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire un'analogia clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento.

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata risoluzione contrattuale qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

Il Concessionario si obbliga infine a comunicare al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

ART. 17 – VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE SOCIALE

Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, ecc.), sotto comminatoria di revoca dell'affidamento.

Il Concedente non si assume alcuna responsabilità per la dilazione nei pagamenti dovuta a ritardo della predetta comunicazione.

ART. 18 – RISORSE UMANE

Il Concessionario, al di fuori dei casi in cui è ammesso il subappalto, è tenuto a svolgere il servizio nel rispetto delle norme stabilite in materia e utilizzando proprie risorse umane in misura almeno corrispondente alla copertura dei servizi richiesti e dettagliatamente elencati all'art. 2, alla calendarizzazione annua e con l'obbligo di considerare nell'organizzazione del lavoro anche le sostituzioni per malattia, ferie, infortunio etc.

A tal fine le relative prestazioni saranno svolte dagli operatori qualificati espressamente proposti nell'offerta tecnica presentata dal Concessionario, che si intende facente parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata.

La mancata realizzazione di tali impegni, se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione, determinerà il recesso dell'affidamento in concessione, la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione.

In base a quanto sopra il Concessionario riconosce esplicitamente di assumere per il periodo della concessione e per quanto di propria competenza la funzione di "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del D.M 18 marzo 1996 e dichiara che i nominativi del Datore di lavoro, del R.S.P.P., del

Medico competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., degli operatori impiegati

nella conduzione dell'impianto e le rispettive qualificazioni sono quelli offerti in gara

e/o depositati agli atti dell'Ente con le relative mansioni, qualificazioni, formazioni

antincendio e primo soccorso a norma di legge e in caso di generalità straniera, a

norma con gli obblighi in materia.

Nel caso di risorse umane che – anche in corso di contratto – non abbiano per tempo

effettuato l'aggiornamento dei corsi antincendio, primo soccorso e DAE, il

Concessionario, in quanto "gestore dell'impianto" si fa carico di contrattualizzare

con spese integralmente a proprio carico unità esterne in possesso delle predette

certificazioni, assumendo su di sé ogni responsabilità civile e penale e liberando

completamente il Concedente da ogni responsabilità per danni a persone o cose che

avessero ad accadere.

Si impegna altresì a trasmettere le relative certificazioni appena ottenute,

convenendo che, in caso di inadempimento ogni responsabilità ricadrà solo ed

esclusivamente sul Concessionario, fatta salva l'irrogazione delle penali, fino

all'eventuale risoluzione del contratto.

Gli operatori addetti al Servizio dovranno essere tendenzialmente fissi, pur

nell'ambito di turni predeterminati e pertanto non è ammesso l'uso di risorse umane

a rotazione continua, mentre l'eventuale sostituzione deve essere preventivamente

comunicata al Concedente per iscritto, nei modi di seguito indicati.

Gli operatori addetti al Servizio dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalla

legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e

certificati richiesti dalla vigente normativa.

Il Concessionario dovrà indicare nominativo, qualifica e recapito telefonico mobile,

ed e-mail e/o fax di persona che rivesta la qualifica di Direttore dell'impianto,

referente per il Concedente.

Il Concessionario organizza le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione dell'impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d'opera impiegata, garantendo la preparazione tecnica e l'aggiornamento previsti dalle norme ed esonerando il Concedente relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.

In conseguenza di ciò, il Concessionario dovrà farsi carico :

- a. dei turni di lavoro delle unità lavorative comunque contrattualizzate;
- b. del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- c. della continuità del servizio, provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione di unità lavorative assenti;
- d. della sostituzione di unità lavorative assenti dal servizio.

Il Concessionario è responsabile del comportamento e della riservatezza delle proprie risorse umane e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, il Concessionario deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione in tutte le materie relative al servizio oggetto della concessione, nonché conoscenza dettagliata del presente contratto e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Concedente.

La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento ed in particolare sull'adozione dei protocolli dettati in materia di contenimento del rischio

epidemiologico. **Il Concessionario deve trasmettere al Concedente una relazione sui corsi effettuati.**

Il Concessionario comunicherà con congruo anticipo di almeno 10 (dieci) giorni la eventuale sostituzione di ognuno dei soggetti addetti alla conduzione dell'impianto, fornendo preventivamente anche per i sostituti tutte le indicazioni sopramenzionate.

Il Concedente ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone, che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato grave e documentato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Le segnalazioni e le richieste del Concedente in questo senso saranno impegnative per il Concessionario, che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Concedente. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto dal Concedente.

Il Concessionario, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 dovrà munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, conforme a quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali, corredata di fotografia, codice identificativo del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Qualora il genere di prestazione cui sono addetti lo richieda, essi dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme di igiene del lavoro (guanti, calzature, etc...). A tale riguardo il Concessionario dell'impianto individua e rende disponibili i necessari presidi sanitari ed i dispositivi di protezione individuale contro gli infortuni, oltreché quelli necessari per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso. Tali attrezzature e dispositivi consistono in numero 2 borse mediche e un defibrillatore portatile e saranno mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

Il Concessionario garantisce che il personale addetto sarà durante tutto il periodo di affidamento dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare la loro incolumità da qualsiasi infortunio ed è responsabile, sia nei confronti del Concedente che di terzi, della loro tutela, sicurezza, incolumità e salute.

Il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto esonera il Concedente da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante dalla violazione degli obblighi stabiliti in materia di sicurezza, salute, prevenzione relativamente ai "lavoratori" comunque contrattualizzati dal rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Concessionario ed il personale da lui impiegato.

Il Concessionario è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il Concessionario, ove provvisto di personale dipendente, si atterrà scrupolosamente a tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 - "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che costituisce la decisione quadro 2004/68/GAI" ed in particolare agli obblighi stabiliti all'art. 2, liberando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte del Concessionario di tale obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione espressa "ipso facto et jure" del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

Il Concessionario, in caso di personale dipendente, ha depositato agli atti del Concedente la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici relativa al proprio personale dipendente (ove presente) e degli eventuali subappaltatori, nonché copia del Piano di emergenza, di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge

3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e

s.m.i..

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. è fatto obbligo al Concessionario di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, favorendo il riassorbimento – ove presente - dell'eventuale personale **dipendente** del precedente concessionario, inquadrato nel medesimo profilo professionale, da parte del nuovo concessionario, anche in base alla "Direttiva ad Enti e Aziende partecipate in merito all'applicazione del nuovo Protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali ed educativi", approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23/05/2017.

Il Concessionario in ogni caso si obbliga a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle somme dovute a titolo di compenso/corrispettivo delle prestazioni rese o del salario, dei relativi versamenti contributivi e ad esibire in qualsiasi momento tutta la documentazione ritenuta idonea dal Concedente a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, "in primis" quelle relative alle disposizioni dettate in materia di tracciabilità finanziaria.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'affidamento o del subappalto, il Concedente si riserva di acquisire d'ufficio per il personale dipendente il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo al Concessionario e a tutti i subappaltatori e il Concessionario, se richiesto, fornirà periodicamente al Concedente copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi agli addetti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario o del subconcessionario o dei soggetti titolari di subcontratti e

cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di legge.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dal Concedente, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi verso i lavoratori dipendenti precisati nel presente articolo, il Concedente, previa comunicazione al Concessionario e all'Ispettorato del Lavoro, procederà - ove corrisposti - alla sospensione dei bonifici di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti e/o agli Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Concessionario non potrà opporre eccezioni al Concedente, nè avrà titolo al risarcimento dei danni.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale, dei soci lavoratori in caso di cooperative o dei propri associati nel caso di società sportive.

Il Concedente per il personale dipendente potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei modelli DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Relativamente al

rimanente personale contrattualizzato tramite contratto di collaborazione coordinata

e continuativa di natura amministrativo-gestionale, il Concedente potrà sempre

richiedere ed il Concessionario sarà tenuto a produrre la documentazione

comprovante il rispetto delle norme di tracciabilità dei pagamenti dei corrispettivi.

Oltre che in sede di partecipazione alla procedura di gara, anche per tutta la durata

del contratto di concessione il Concessionario dovrà essere in grado di comprovare la

regolarità in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di

lavoro di qualunque natura esso sia.

Qualora si constati che il Concessionario abbia commesso violazioni gravi,

definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, il

Concedente si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto. Alla

parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Concedente.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del

Concessionario.

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 39/2013, l'aggiudicatario - sottoscrivendo il

contratto nascente dalla aggiudicazione - attesta e dichiara di non avere concluso

contratti di lavoro subordinato o autonomo, né di avere attribuito incarichi, per il

triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Concedente o

del Comune di Reggio Emilia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso

in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

Non è consentito al Concessionario sospendere unilateralmente e senza preavviso il

servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con il Concedente o vi

siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di

quest'ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale, tale da motivare la risoluzione del contratto di cui all'art. 12 del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

Per periodi di interruzione dell'attività fino a 30 (trenta) giorni, dovuta a cause non imputabili al Concessionario, le parti convengono che il canone non sia modificato, né che venga riconosciuto al Concessionario alcun indennizzo a titolo di compensazione per i mancati introiti.

Per periodi di interruzione dell'attività superiori a 30 (trenta) giorni, dovuta a cause non imputabili al Concessionario o al Concedente, ciascuna delle parti, ferma restando l'applicazione di quanto stabilito al periodo precedente, può unilateralmente e senza altre penalità recedere dal contratto, salvo il risarcimento di eventuali spese sostenute a beneficio dell'impianto e previamente autorizzate dal Concedente, dandone semplicemente comunicazione scritta alla controparte con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.

Per periodi di interruzione dell'attività superiori a 90 (novanta) giorni, fermo quanto sopra, resta salvo altresì il diritto per ciascuna delle parti, nel caso di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali ed imprevedibili o per il persistere dell'emergenza epidemiologica COVID 19, di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede ovvero, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che venga ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti".

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, il Concessionario sarà tenuto a darne comunicazione scritta al Concedente ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto

delle misure adottate per contenere i disagi all'utenza e alla collettività.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

ART. 19 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE
- OBBLIGHI ASSICURATIVI – D.LGS. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., D.M. 18/03/1996 e s.m.i. concernente “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” e D.M. 19/08/1996 e s.m.i. – “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”.

Il Concessionario, in qualità di “gestore dell'impianto”, è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali o impiantistiche di base (delle quali dichiara sin d'ora di essere a conoscenza, avendo egli avuto la possibilità di fare un sopralluogo sull'impianto), il Concedente da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in affidamento.

Il Concedente non risponde della mancanza di certificazione che spetti al proprietario o sia da richiedere a cura e spese del Concessionario. In particolare si specifica che in mancanza delle necessarie verifiche ed autorizzazioni, l'uso dell'impianto è ammesso solo con assenza di pubblico.

Il Concessionario esonera inoltre il Concedente da ogni responsabilità, compresa la

"culpa in vigilando" derivante dal regolare utilizzo dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avervi accesso, assumendo su di sé ogni responsabilità per ciò che concerne l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria stretta competenza, l'ordine pubblico.

Egli è pure tenuto a mantenere e garantire l'efficienza e la sicurezza di ogni attrezzatura e degli impianti anche tecnologici dati in affidamento.

Sarà altresì obbligo del Concessionario adottare nella esecuzione dell'affidamento tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, degli atleti, degli operatori, dell'utenza e di chiunque altro, anche al fine di non arrecare danni a beni pubblici e privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa, il Concedente da ogni responsabilità.

Il Concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose che accadano nell'impianto, qualunque ne sia la natura e la causa e ciò senza diritto a compensi.

A tal fine il Concessionario, all'atto della stipula del contratto, ha presentato idonea polizza assicurativa n. 149B0142 emessa in data 19/01/2022, riferita specificamente alla gestione dell'impianto ottenuto in concessione, valida per tutto il periodo dell'affidamento medesimo e stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per persona e per danni alle cose. Detto importo dovrà essere rideterminato periodicamente, ove richiesto dal Concedente, adeguandolo a nuovi valori, senza che il Concessionario possa opporsi.

La polizza prevede:

1. che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti sportivi

etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste dall'art. 583 del

Codice Penale;

2. che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell'ordine, eventuali addetti al servizio stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e realizzazione di eventi e presente nell'impianto.

Detta polizza assicura esplicitamente anche i propri aderenti che prestano tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività.

La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto di affidamento in concessione e i relativi oneri sono integralmente a carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà, nell'uso e nell'esercizio dell'impianto, attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., oltre alle eventuali prescrizioni da parte di organi competenti, quali Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - VV.F. - A.U.S.L. o altro ente preposto.

In particolare, con riferimento al D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i., il Concessionario avrà l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 19 (Gestione della sicurezza antincendio) e dall'art. 12 (Manifestazioni occasionali).

Eventuali criticità riscontrate andranno immediatamente segnalate in forma scritta al Concedente.

Durante le manifestazioni e gare con pubblico [se ammesso e se l'impianto è provvisto di verifica di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. (R.D. 773/31) e di provvedimento autorizzatorio per pubblico spettacolo (rilasciato dalla PA, ovvero, nella configurazione di "atto di auto-amministrazione del privato integrante esercizio privato di pubbliche funzioni" -SCIA)], il Concessionario dovrà adeguare il

Servizio Vigilanza Antincendio con particolare riferimento a quanto previsto dal D.M. n. 261/1996, art. 5, quindi con personale dotato di attestato di idoneità tecnica per addetti antincendio per locali di pubblico spettacolo conseguito con corso di formazione antincendio da rischio elevato della durata di 16 (sedici) ore con aggiornamento triennale rilasciato dai VV.F. con prova d'esame ai sensi della L. 609/96 art. 3, e dovrà controllare il corretto afflusso e la presenza del pubblico con opportuni sistemi organizzativi, così come previsto dalla Circolare Ministeriale del 18.07.18 N. 11001/1/110/(10).

Nel caso di manifestazioni organizzate da terzi, ove il personale dotato di idoneo attestato venga fornito dal Concessionario, a quest'ultimo è dovuto dall'organizzatore della manifestazione, oltre al costo della relativa tariffa, anche l'indennizzo integrale delle spese sostenute per suo conto.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Presidente della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo Ing. Torreggiani, l'istanza relativa allo svolgimento di una manifestazione temporanea di pubblico spettacolo che si svolga all'interno di un impianto sportivo esistente, sia essa rappresentata dal gestore dell'impianto che dall'organizzatore va accompagnata, a pena di nullità dell'istanza, da copia del contratto intercorso con il gestore dove siano chiariti i rapporti e le incombenze di ognuna delle due parti relativamente alla gestione della sicurezza.

Spettano al Concessionario tutta la sorveglianza, tutte le verifiche ed i controlli, tutti i collaudi e le eventuali sostituzioni dei presidi antincendio fissi e mobili (estintori, idranti e naspi), oltre alla manutenzione ordinaria e a quant'altro espressamente previsto dalle norme a carico del Concessionario della struttura.


Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i. spetta al Concessionario l'obbligo:

1. di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate;
2. di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta, a seguito della presentazione della SCIA, di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 151/2011 e s.m.i.;
3. di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

Per tutti gli interventi di manutenzione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19 del D.M. 18/03/96 e s.m.i. "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", l'Affidatario deve compilare l'apposito Registro dei controlli periodici, ove annotare "gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale Registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il Registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i principali controlli da effettuare sono quelli di seguito in elenco:

- ✓ controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti;
- ✓ controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi degli

	idranti, dei nastri antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli	
	allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;	
✓	controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni	
	idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio,	
	compreso pozzo di irrigazione, etc.);	
✓	controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi	
	tipo, se presenti;	
✓	controllo semestrale delle porte tagliafuoco;	
✓	controllo semestrale delle uscite di sicurezza;	
✓	controllo mensile del gruppo soccorritore, se presente;	
✓	controllo semestrale cabina elettrica, se presente;	
✓	controllo semestrale gruppo batterie tampone, se presente;	
✓	controllo semestrale del pulsante di sgancio della corrente elettrica, se	
	presente;	
✓	controllo semestrale del sistema di allarme incendio etc., se presente;	
✓	controllo semestrale impianto rivelazione gas, se presente;	
✓	controllo semestrale impianto rivelazione fumo, se presente;	
✓	controllo semestrale impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se	
	esistenti;	
✓	controllo semestrale delle luci di emergenza;	
✓	controllo semestrale dell'impianto chiamata disabili, se presente;	
✓	controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei	
	differenziali in base al D.P.R. 462/2001 e seguenti;	
✓	controllo semestrale della segnaletica di sicurezza;	
✓	controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere dal punto di	

vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti, compreso quelle

specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni Sportive Nazionali in

relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito;

✓ segnalare, qualora il Concessionario se ne avveda, eventuali danneggiamenti o

segni di manomissione al defibrillatore;

✓ spettano inoltre al Concessionario sempre ed in ogni caso le seguenti

sorveglianze preliminari alle manifestazioni sportive o extrasportive come

indicato:

✓ degli estintori;

✓ degli idranti e dei naspi antincendio;

✓ degli impianti di spegnimento, se presenti;

✓ delle porte tagliafuoco;

✓ delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;

✓ del pulsante di sgancio corrente elettrica, se presente;

✓ del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale;

✓ dei pulsanti di allarme incendio etc., se presenti;

✓ dell'impianto di comunicazione sonora, se presente;

✓ dell'impianto campane allarme, se presente;

✓ delle luci di emergenza;

✓ della segnaletica di sicurezza;

✓ dell'impianto gas etc., se presente;

✓ del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e

porte di uscite di sicurezza ed esodo;

✓ rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di taglio e saldatura ed

uso fiamme libere;

✓ la sorveglianza per il mantenimento di ordine e pulizia presso depositi, ripostigli ed archivi.

Per ogni controllo e sorveglianza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dalla legge, firmerà tale Registro, con cui attesterà che quanto controllato e sorvegliato risulta in ordine tanto ad inizio che a fine orario di gestione o manifestazione, segnalando eventuali difformità sia sul Registro medesimo che al Concedente.

La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati anche per atto vandalico, è completamente a carico del Concessionario, salva l'individuazione della responsabilità di altri soggetti.

Con particolare riferimento agli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, indipendentemente dalla propria natura giuridica, il Concessionario dovrà provvedere all'adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., con la precisazione che gli obblighi di seguito richiamati devono ritenersi, a norma di legge, espressamente vevoli anche in capo ad associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in presenza anche di un solo lavoratore in regime di lavoro subordinato:

- a. individuazione, nel proprio contesto organizzativo, della figura da qualificarsi "Datore di Lavoro" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) del D.lgs. 81/2008;
- b. designazione, da parte del datore di lavoro (laddove non ritenga di ricoprire egli stesso tale ruolo), del "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" (RSPP) ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 81/2008 in capo a persona in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.lgs. 81/2008;
- c. individuazione dei Preposti (se presenti) di cui all'art. 1, co. 2, lett. e) del D.lgs. 81/2008 nelle persone che sovrintendono all'attività lavorativa e ne controllano la corretta esecuzione;

d. formazione del Rappresentante dei Lavoratori (RLS), se eletto dai lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/08;

e. nomina, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 81/2008, del "Medico Competente" in funzione alla tipologia di rischio presente nell'ambito dell'attività svolta,

f. individuazione e alla formazione dei soggetti con compiti di primo soccorso, gestione emergenze e degli addetti antincendio ai sensi degli artt. art. 43 e seguenti del D.lgs. 81/2008;

g. predisposizione delle procedure da attuare in caso di emergenza;

h. messa in sicurezza dei luoghi di lavoro (attrezzature, impiantistica, arredi, dotazione antincendio, ecc).

i. informazione, formazione e addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza;

j. valutazione dei rischi e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 81/2008;

k. gestione della sicurezza nei lavori in appalto non di tipo "edile", presso i luoghi di cui si ha giuridica disponibilità ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008;

l. garanzia, in caso di lavori edili, il rispetto degli adempimenti a carico del Committente, di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/2008.

Pur in assenza di personale in regime di lavoro subordinato, il Concessionario che rivesta la natura giuridica di "associazione sportiva dilettantistica" dovrà in ogni caso garantire - in presenza di personale in regime di lavoro volontario o di lavoro autonomo - il rispetto degli obblighi di cui all'art. 21 del D.lgs. 81/2008, ovverosia:

✓ obbligo di utilizzazione di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.lgs. 81/2008;

✓ obbligo di fornitura di dispositivi di protezione individuale ed utilizzo degli

stessi conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del D.lgs. 81/2008;

- ✓ previsione di apposita tessera di riconoscimento del volontario/lavoratore corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Nella medesima fattispecie di cui al precedente capoverso, sarà comunque onere del Concessionario operare una valutazione dei rischi, in base alla quale valutare l'opportunità di:

- beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'art. 41 del D.lgs. 81/2008, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del D.lgs. 81/2008, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Dell'esito della valutazione anzidetta, il Concessionario dovrà dar conto al Concedente.

In presenza di lavoratori autonomi, dovrà essere garantito altresì il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26 del più volte citato D.lgs. 81/2008.

Se il Concessionario non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà avvalere di personale esterno appositamente convocato, a cui dovrà richiedere di sottoscrivere il documento di accettazione al ruolo, comunicando tale decisione al Concedente.

Il Concessionario si assume l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze strutturali dell'impianto possano derivare danni ed infortuni al proprio personale, ai fruitori ed al pubblico

presente.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone il Concessionario provvederà immediatamente a sua cura e spese a mettere in atto tutte le misure di sicurezza compensative, dandone comunicazione immediata al Concedente eventualmente tramite la Centrale Operativa della Polizia Municipale ed il Tecnico comunale Reperibile e mantenendole in atto fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

**ART. 20 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE
INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui alla presente concessione può essere definita dal Concedente e dal Concessionario avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata nei modi che seguono:

- a. dal Concessionario può essere presentata all'esame del Concedente;
- b. dal Concedente, può essere rivolta al Concessionario, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

**ART. 21 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE
DEL CONTRATTO**

La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo alla presente concessione non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia.

E' comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte

le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo amministrativo.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

ART. 23 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Reggio Emilia, li 02 agosto 2022

Il Concedente

Il Concessionario

A.S.D. COMPAGNIA
ARCIERI DEL TORRAZZO
08-021 REGGIO EMILIA

Il sottoscritto

Mariella Comi nata a

 in qualità di Presidente e legale rappresentante di A.S.D. Compagnia Arcieri

del Torrazzo con sede legale a Reggio Emilia in Via della Canalina n. 17, C.F. e P.IVA

91009450353 sottoscrivendo integralmente e senza condizioni il contenuto del

presente disciplinare, dichiara altresì:

✓ di avere preso conoscenza ai sensi dell'art. 1341 del C. C. delle condizioni generali del contratto predisposte dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia e di approvare specificamente le condizioni che stabiliscono, a favore della Fondazione limitazioni di responsabilità (art. 2 co. 1 punti 1. e 9., co. 8, e co. 15; art. 3, co. 2 e co. 8; art. 10 co. 5; art. 11 co. 3, co. 4 e co. 8; art. 12 co. 4; art. 14; art 16, co. 2; art. 17; art. 18 co 2, co. 3, co. 6 e co.7), la facoltà di

recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione (art. 2 co 1 punto 7; art. 4; art. 13 e art. 16 co. 8) e che sanciscono, a carico del Concessionario, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (art. 3, co. 6; art. 6 co. 1, co. 3 e co. 4), restrizioni alla libertà contrattuale con i terzi (art. 3, co. 7; art. 10 co. 3 e co. 4 art. 16), deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (art. 23);

✓ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, né in generale condanne penali per reati che comportino l'incapacità a contrattare con la P.A., né di essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali o patrimoniali di cui al D.L. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;

✓ che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo, né in generale condanne penali per reati che comportino l'incapacità a contrattare con la P.A.;

✓ di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Letto, approvato e sottoscritto mediante l'apposizione di firma autografa da parte della Sig.ra Marinella Comi e di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" da parte della Dott.ssa Silvia Signorelli.

Reggio Emilia, li 02 agosto 2022

Il Concessionario



**A.S.D. COMPAGNIA
ARCIERI DEL TORRAZZO
08-021 REGGIO EMILIA**

Allegato n. 2

***"Quadro riassuntivo delle principali operazioni di
Condizione e Manutenzione" 2022/2027***

Tiro con l'Arco



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - TIRO CON L'ARCO

DESCRIZIONE	FREQUENZA					VARIABILE
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	
Registro delle manutenzioni						di ogni intervento, il Concessionario deve redigere sintetico verbale su apposito registro, che deve essere conservato presso l'impianto sportivo e consegnato al Concedente ogni volta che lo stesso richieda di prenderne visione. A detto registro devono essere allegate le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine all'oggetto dell'intervento eseguito. E' fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto di propria competenza
Impianto irrigazione					controllo della pressione nei polmoncini delle autoclavi (ove esistenti).	<ul style="list-style-type: none"> - manutenzione e riparazione integrale delle attrezzature utilizzate per l'irrigazione (ruotone o attrezzature similari) comprensivo di tutte le sue parti meccaniche-elettriche e componenti accessorie in caso di rottura o malfunzionamento; - manutenzione/riparazione della pompa/sommersa del pozzo e tutte le sue parti elettriche, salvo che quest'ultima non sia soggetta a sostituzione completa per vetustà
Arece cortilive (verde e recinzioni)						<ul style="list-style-type: none"> - AREE VERDI: opere puntuali di manutenzione di prati e piante di qualunque forma o dimensione all'interno del plesso sportivo, consistente nella semina, concimazione, innaffiatura, vangatura, sfalci dell'erba, potatura di arbusti e alberi anche nella parte alta della chioma, ecc.; SGOMBERO NEVE: manodopera, macchinari e sale per lo sgombero della neve a cura del concessionario. PAVIMENTAZIONE CORTILIVA: fornitura e posa di inserti ghiaiosi/sabbiosi per il buon mantenimento planare delle pavimentazioni cortilive. RECINZIONI E CANCELLE: riparazione di cancellate e reti divisorie di qualunque tipo, forma e dimensione, verniciatura e riparazione di cancelli e relative serrature. Riparazione e manutenzione ordinaria della recinzione e reti del terreno di gioco, degli spazi scoperti e dei vialetti interni e perimetrali di confine - eseguire tutte le azioni di prevenzione e contrasto alla diffusione della "Zanzara tigre", della "Zanzara Culex", della "Processionaria del Pino" o a progetti analoghi

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - TIRO CON L'ARCO

DESCRIZIONE	FREQUENZA						VARIABILE
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
Manutenzione campo di gioco							<p>- cura del campo, che comprende l'allestimento delle attività sportive secondo le necessità e le richieste delle associazioni sportive e degli utenti, nonché la sua costante manutenzione (irrigazione del terreno, concimazione, semina e sfalcio periodico dell'erba).</p> <p>- manutenzione, riparazione e cura costante delle recinzioni perimetrali al campo da gioco e battifreccia.</p>



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - TIRO CON L'ARCO

DESCRIZIONE	FREQUENZA					VARIABILE
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
Manutenzione Trattori, rasaerba e decespugliatori di proprietà della Fondazione					effettuare controllo periodico presso Officina Specializzata (tagliando)	pulizia del mezzo dopo l'uso
Pulizia e disinfezione di locali e arredi	da effettuarsi al termine delle attività sportive: pulizia e disinfezione degli spogliatoi, dei locali, dei vetri degli ingressi degli impianti, degli arredi e di quanto altro pertinente gli stabili affidati in concessione					- derattizzazione e interventi antivoltai; pulizia da guano animale degli ambienti
Impianto idro sanitario	controllo e manutenzione dell'efficienza degli scarichi a pavimento (assenza di ristagni d'acqua)	controllo, riparazione e manutenzione dell'efficienza degli scarichi wc, della rubinetteria (compresi rubinetti a tempo), flessibili, pulsanti e soffiotti delle docce, ecc.	manutenzione e smontaggio con pulizia ed eliminazione del calcare e residui presenti nei pulsanti, rubinetti e diffusori delle docce	manutenzione e controllo costante dell'efficienza dell'impianto idrico-sanitario e foggiario di scarico all'interno del plesso sportivo assegnato con onere dell'espurgo al bisogno per liberare parti intasate o bloccate o piene	controllo, manutenzione e riparazione degli apparecchi sanitari ed elettronici (fessurazioni, rotture, malfunzionamenti, ecc...) e manutenzione dei relativi organi di fissaggio	- manutenzione puntuale con smontaggio, riparazione o sostituzione nonché disincrostazione profonda di rubinetteria, flessibili, pulsanti e soffiotti delle docce, sifoni di scarico; - manutenzione, riparazione e sostituzione della rubinetteria in generale e degli apparati di scarico dei WC
Riscaldamento, ventilazione	controllo della temperatura dei locali ed eventuale ritrattatura, se manomessi, dei termostati ambiente					



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - TIRO CON L'ARCO

DESCRIZIONE	FREQUENZA					VARIABILE
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	
<p>Produzione e distribuzione acqua calda sanitaria e Riscaldamento</p> <p>controllo della temperatura di erogazione (rubinetti, docce) e loro regolare funzionamento</p> <p>- controllo delle reti per eventuali perdite; - monitoraggio del servizio "Gestione calore" e verifica del funzionamento dell'impianto di produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento mediante controllo delle pressioni d'esercizio dell'impianto, della caldaia, delle pompe di ricircolo e punti radianti di calore, il carico del sale o dei polifosfati (a seconda del dispositivo installato per addolcire l'acqua dura segnalando tempestivamente le eventuali disfunzioni riscontrate alla Fondazione per lo sport o direttamente al Centro chiamate dell'Amministrazione comunale. La fornitura del sale o dei polifosfati per l'addolcitore sono a carico dell'impresa appaltatrice del servizio "Gestione calore".</p>						



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - TIRO CON L'ARCO

FREQUENZA

DESCRIZIONE	FREQUENZA					VARIABILE	
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE		ANNUALE
Impianto illuminazione	regolazione dell'intensità luminosa a seconda delle esigenze e del livello di attività	controllo dell'efficienza delle lampade e stato dei corpi illuminanti (eventuali rotture, distacchi, ecc.)	controllo delle fotocellule e dei dispositivi di inserzione automatica a tempo		controllo della tenuta delle guarnizioni	controllo di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici a terra	verifica degli ancoraggi di sospensione dei corpi illuminanti
		- controllo dell'efficienza delle prese, degli interruttori e degli impianti di segnalazione ed eventuali regolazioni - verifica del funzionamento delle luci di emergenza e/o relative batterie	pulizia degli apparecchi illuminanti all'aperto e controllo delle parabole (stato e orientamento)	luci d'emergenza: staccare l'interruttore per 1 ora poi ripristinare il tutto.	regolazione dei proiettori e serraggio delle viti di fissaggio	controllo dei collegamenti di terra e misura dell'impedenza di terra, nonché dello stato dei sostegni, per la verifica di eventuali corrosioni alla base	acquisto e sostituzione delle lampadine e neon di tutti i locali e parti corilive e pertinenze ove in concessione; sarà a carico del Concessionario l'acquisto e la sostituzione delle lampade dei soli fari di illuminazione dei campi di gioco, compresi gli impianti a led ove presenti
Apparecchiature ed impianti elettrici			controllo esterno del quadro elettrico generale e dei quadri secondari (accensione spie, posizione interruttori, ecc.), per accertare lo stato di sicurezza e protezione delle apparecchiature. controllo dell'efficienza di tutte le prese, gli interruttori, allarme per disabili, morsetti e dell'impianto di messa a terra (ove presente)			verifica dell'impianto di protezione dalle cariche atmosferiche (ove presente)	controllo e manutenzione puntuale dell'efficienza delle apparecchiature accessorie mediante loro riparazione e/o completa sostituzione (asciugacapelli, aspiratori elettrici ove presenti, ecc.)
			verifica del funzionamento degli interruttori differenziali, tramite apposito pulsante di prova				riparazione e/o sostituzione di componenti vari degli impianti elettrici (prese, pulsanti, punti luce, scatole, cavi, fusibili, danni-dispersioni da roditore, etc) da farsi eseguire a regola d'arte e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge
							- verifica periodica dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali (ai sensi del D.P.R. 462/01) così come previsto dalle normative vigenti, segnalando al Concedente eventuali problematiche presenti,
			verifica e manutenzione puntuale dell'impianto antintrusione e degli impianti di sollevamento per disabili (ove presenti)				- verifica con manutenzione e riparazione del funzionamento impianto amplificazione (ove presente) - riparazione centralina e motore automatico del cancello (se presente)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - TIRO CON L'ARCO

DESCRIZIONE	FREQUENZA						VARIABILE
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
Manutenzioni in genere				<p>pulizia da foglie e residui vari con mantenimento in efficienza dei pozzetti di scolo delle acque meteoriche, delle caditoie delle gronde e dei pluviali.</p>			<p>- riparazione e sostituzione di rivestimenti di ogni tipo, battiscopa e pavimenti interni dei locali di pertinenza per superfici fino a circa 2 m²; - segnalare la presenza di crepe e cedimenti nella struttura dell'impianto, infiltrazioni d'acqua; - riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni; la riparazione e/o sostituzione dei maniglioni antipanico rimane di competenza del Concedente; - riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie; - verniciatura periodica dei pali in ferro, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti e rifusione rete di recinzione e reti interne all'impianto; - riparazione e sostituzione delle attrezzature sportive e degli arredi danneggiati (reti, porte calcio-calcetto, mobilio generico, vetri interni/esterni, panche, appendiabiti, specchi, portasapone, dosatore sapone liquido, portarotolo, coperchi e scopini WC, etc.); - controllo della "sicurezza" delle strutture e segnalazione di guasti al Concedente, nonché attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire o evitare danni a persone o al patrimonio del Concedente, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò preposte (Amministrazioni pubbliche, Autorità di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Presidi Sanitari, ecc.)</p>
Tinteggi							<p>- riparazione e rifacimento di parti di intonaci - piccoli interventi per deterioramento o manomissione; - tinteggiature interne (almeno biennale e comunque al bisogno) dei locali di pertinenza adibiti a servizi, uffici e spogliatoi</p>
Fognature e scarichi						<p>espurgo periodico delle fosse biologiche (ove presenti), disotturazione delle colonne di scarico, delle reti fognarie cortilive e relativi pozzetti, per prevenire disfunzioni conseguenti all'uso</p>	<p>riparazione di tubazioni e condutture costituenti gli scarichi dei fabbricati per guasti dovuti a negligenza di uso o colpa</p>

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - TIRO CON L'ARCO

DESCRIZIONE	FREQUENZA					VARIABLE	
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE		ANNUALE
<p>Pronto soccorso, Sicurezza e Antincendio</p>			<ul style="list-style-type: none"> - verifica della dotazione dei materiali e delle attrezzature di pronto soccorso e acquisto dei necessari medicinali e apparati, secondo il disposto delle normative vigenti; - controllo del gruppo elettrogeno, se presente 		<ul style="list-style-type: none"> - manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i presidi di sicurezza indicati (incluse le operazioni di sostituzione ed integrazione se necessario), secondo le norme vigenti; - controllo, revisione e collaudi degli estintori; - controllo con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo; - controllo, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, ecc.); - controllo degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti; - controllo delle porte tagliafuoco ove presenti; - controllo delle porte di uscita di sicurezza e di esodo; - controllo del gruppo elettrogeno, se presente; - controllo cabina elettrica, se presente; - controllo gruppo batterie tampone, se presente; - controllo del pulsante di sgancio attività, se presente; - controllo dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti; - controllo impianto rivelazione gas, se presente; - controllo impianto rivelazione fumo, se presente; - controllo impianto di comunicazione sonora di allarme, se presente; - controllo impianto campane allarme, se presente; - controllo dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti; - controllo delle luci di emergenza; - controllo dell'impianto chiamata disabili; - controllo impianto evacuatori fumo e calore, se presente; - controllo della segnaletica di sicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo; - controllo, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, ecc.); - controllo degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti; - controllo del gruppo elettrogeno, se presente; - controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001 	<p>ATTESTATO DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO (validità tre anni): gli addetti presenti durante le attività devono possedere idoneo attestato di primo soccorso e antincendio in corso di validità</p>
<p>Piani di Sicurezza e di Emergenza</p>					<p>predisposizione, verifica, aggiornamento, attuazione dei piani di evacuazione e sicurezza, così come previsti dalle normative vigenti (in particolare D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e D.M. 18.03.1996 e successive modificazioni ed integrazioni)</p>		



CODICE DI COMPORTAMENTO E NORME ATTE A CONTRASTARE LA CORRUZIONE ED I FENOMENI DI ILLEGALITA'

**(Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta
del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3)**



ART. 1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E DESTINATARI DEL CODICE

1. Il Consiglio di Gestione della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito denominata "Fondazione" ha deciso l'adozione del presente Codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", che si propone di confermare e fissare in un documento unitario i principi di diligenza, servizio alla cura dell'interesse pubblico, correttezza, lealtà, integrità e trasparenza dei comportamenti che devono animare chi opera all'interno della Fondazione. Ciò anche al fine di assicurare la qualità dei servizi e, unitamente al programma triennale per la trasparenza e l'integrità, con lo scopo di favorire la prevenzione dei fenomeni di corruzione.
2. I destinatari del Codice di Comportamento sono i componenti del Consiglio di Gestione, i componenti del Comitato di Indirizzo e Controllo, i dipendenti, i collaboratori interni ed esterni e, in generale, tutti coloro che collaborino in maniera non meramente episodica con la Fondazione.
3. Tali soggetti sono, quindi, tenuti a conoscere il contenuto del Codice di Comportamento ed a contribuire alla sua diffusione ed all'attuazione dei principi in esso sviluppati.
4. I destinatari del Codice ispirano la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità e, tanto coloro che sono titolari di incarichi di indirizzo politico o di scelte gestionali, quanto i dipendenti e collaboratori a vario titolo, agiscono nel rispetto dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, dichiarando preventivamente eventuali conflitti di interesse ed astenendosi da ogni decisione o attività conseguente.
5. I destinatari del presente Codice non usano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, evitando situazioni e comportamenti che possano ledere il principio di imparzialità o che in qualsiasi modo possano compromettere l'adempimento dei propri compiti e doveri ed esercitano le proprie prerogative ed i propri poteri unicamente per le finalità di interesse generale per cui sono stati conferiti.
6. I destinatari del presente Codice orientano il proprio agire ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, seguendo nella gestione delle risorse una logica di contenimento dei costi che non pregiudichi la qualità dei risultati.
7. Nei rapporti con i soggetti interni ed esterni alla Fondazione i destinatari del presente Codice assicurano la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi altresì da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari del loro agire o che comportino discriminazioni basate su nazionalità, origine etnica, sesso, caratteristiche genetiche, lingua, credo religioso, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età o su altri diversi fattori.
8. I destinatari del Codice ispirano il proprio agire alla collaborazione con le pubbliche amministrazioni ed in particolare con il Comune di Reggio Emilia, assicurando tra l'altro lo scambio e la trasmissione delle reciproche informazioni e dei dati anche per via telematica, nel rispetto della normativa vigente e garantendo ogni forma di cooperazione che si rendesse necessaria o utile.
9. La Fondazione promuove la diffusione del proprio Codice di Comportamento anche presso i terzi con i quali siano intrattenute relazioni contrattuali, compatibilmente con le modalità ed i contenuti di tali rapporti. Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice si applicano a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto di



incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e incarichi eventualmente affidati in diretta collaborazione con le autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo, delle imprese fornitrici di lavori beni o servizi che realizzino opere in favore della Fondazione. Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi le ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice sono sanzionate con apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto.

10. L'obbligo del rispetto del presente Codice deve essere inserito tra le clausole contrattuali con cui si procede alla concessione degli impianti sportivi e nelle autorizzazioni all'uso degli stessi.
11. Le regole contenute nel Codice di Comportamento integrano altresì gli obblighi di comportamento vigenti in ragione di previsioni di Legge o contratto (collettivo o individuale).
12. Costituisce infine principio generale che le attività della Fondazione abbiano una registrazione adeguata, in modo da rendere possibile la verifica del processo istruttorio, di decisione, autorizzazione e svolgimento, garantendo ove necessario un adeguato supporto documentale al fine di rendere possibile, in ogni momento, l'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha istruito, deliberato, autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. A tal fine la Fondazione si doterà di adeguati modelli organizzativi, in grado di articolare e definire procedure e responsabilità.
13. Il presente Codice vale anche come Codice etico di cui all'art. 30 dello Statuto della Fondazione e contiene in sé anche norme e principi organizzativi e gestionali, volti a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità. A tal fine esso dovrà essere fatto sottoscrivere a tutti coloro che vogliono partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione.
14. I destinatari del Codice di Comportamento che ne violino le regole ledono il rapporto di fiducia con la Fondazione e saranno soggetti alle sanzioni previste.

ART. 2 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E RAPPORTI CON I TERZI

1. Nel rapporto con i terzi, ivi comprese le altre pubbliche amministrazioni, la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia presta particolare attenzione ad ogni atto, comportamento o accordo, in modo che essi siano improntati alla massima trasparenza, correttezza e legalità.
2. A tal fine, la Fondazione ispira la propria attività amministrativa, autorizzativa, di controllo e gestionale a procedure condivise e, per quanto possibile, alla rotazione del personale, sul presupposto che la pluralità di soggetti e l'interazione di mansioni consenta di minimizzare il rischio di rapporti interpersonali non corretti.
3. Nel corso delle trattative con i terzi, la Fondazione si astiene dal tenere comportamenti che possano influenzare indebitamente la decisione della controparte. In particolare, non è consentito esaminare o proporre opportunità che possano avvantaggiare a titolo personale gli interlocutori, sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere a titolo personale i dipendenti di terzi, sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.



4. Qualora la Fondazione si avvalga di un consulente esterno per essere rappresentata o ricevere assistenza tecnico-amministrativa, nei confronti di tali soggetti e del loro personale si applicano le stesse direttive valide per i dipendenti o i collaboratori della Fondazione. Inoltre, la scelta di detti consulenti verrà operata sulla base di criteri di professionalità e correttezza, escludendo chiunque abbia con la Pubblica Amministrazione vincoli di stretta parentela o rapporti organici o di dipendenza, anche indirettamente o per interposta persona.
5. È fatto esplicito divieto di destinare erogazioni, contributi, finanziamenti, sgravi ricevuti da organismi pubblici o privati nazionali o comunitari o extracomunitari per scopi diversi da quelli a cui sono destinati.

ART. 3 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO, ATTIVITÀ POLITICO-DECISIONALI E ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione ritiene che le attività di indirizzo e controllo, quelle politico-decisionali e quelle di gestione amministrativa debbano essere improntate al rispetto formale e sostanziale di ogni tipo di norma, nonché ai principi di imparzialità e assenza di conflitto di interessi e nel rispetto del principio di trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, di cui all'apposito Programma triennale.
2. A tale scopo sono individuati ambiti deliberativi ed operativi differenziati tra organi della Fondazione e struttura amministrativa, in maniera che siano rispettate le previsioni statutarie che assegnano (analogamente a quanto è stabilito dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi convenzionalmente richiamata) rispettivamente, al Comitato di indirizzo e controllo, i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo, al Consiglio di Gestione, la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento del suo scopo istituzionale, alla struttura amministrativa la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.
3. Chi opera in Fondazione non assume impegni, ne anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui prima che le stesse siano state assunte o preventivamente autorizzate per iscritto dall'organo competente.

ART. 4 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

1. La natura partecipativa della Fondazione è potenzialmente idonea al manifestarsi di conflitti di interesse, a causa della presenza nel Comitato di indirizzo e controllo e nel Consiglio di gestione di soggetti sportivi, chiamati a deliberare le linee generali di indirizzo e gli atti essenziali per la definizione delle politiche sportive della Fondazione.
2. A tale scopo, secondo quanto già disposto dall'articolo 20, co. 8 dello Statuto, i componenti degli organi della Fondazione di cui al comma 1 del presente articolo non possono prendere parte alle deliberazioni o in genere agli atti in cui abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le



società e gli Enti dei quali siano amministratori, sindaco, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. In caso di contrasto, sull'obbligo di astensione decide il Presidente e, in caso del Presidente, decide a maggioranza l'organo coinvolto.

3. Allo stesso modo essi si asterranno da qualsiasi tipo di comportamento che possa in qualche modo influenzare la decisione degli altri componenti del Comitato di indirizzo e controllo e del Consiglio di gestione od a qualsiasi tipo di pressione che voglia condizionare analogamente la decisione della struttura amministrativa.
4. I membri del Comitato di indirizzo e controllo e del Consiglio di gestione si astengono anche dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero, al di là della rappresentanza istituzionale dell'ente all'interno dell'organo della Fondazione, di eventuali altri enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti.
5. I membri del Comitato di indirizzo e controllo e del Consiglio di Gestione informano sempre tempestivamente il Presidente ed il "Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione" degli eventuali contatti avviati, ai fini dell'assunzione di incarichi esterni rispetto all'organo della Fondazione di cui fanno parte, con soggetti interessati anche solo potenzialmente all'attività della Fondazione medesima, ovvero ai fini dello svolgimento di attività in cui la propria posizione presso la Fondazione possa essere utilizzata per fini privati di lucro dal soggetto che conferisce l'incarico.
6. I componenti del Comitato di indirizzo e controllo e del Consiglio di gestione si attengono alle disposizioni normative previste in materia di trasparenza ed integrità.
7. Analogo obbligo di astensione rispetto a possibili conflitti di interesse è riferito ai dipendenti della Fondazione, i quali si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui i dipendenti siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti. I dipendenti si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. In caso di conflitto sull'astensione decide il Direttore e, riguardo al Direttore, la decisione spetta al Presidente.
8. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, il Direttore, se stabilito dalle norme in vigore, deposita annualmente agli atti una comunicazione relativa alle partecipazioni azionarie e agli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con il proprio ufficio o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti l'ufficio. Il Direttore fornisce altresì nelle medesime forme le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.



ART. 5 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ, INTEGRITÀ, TRASPARENZA

1. I destinatari del presente codice agiscono con imparzialità, evitano trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astengono in genere dall'effettuare pressioni indebite e le respingono, adottano iniziative e decisioni in assoluta trasparenza ed evitano di creare o di fruire di situazioni di privilegio.
2. Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo all'attività della Fondazione, chi opera presso la medesima non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio.
3. Chi opera presso la Fondazione non utilizza l'ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali; non si avvale della posizione che ricopre nell'ufficio per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni. Pertanto nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, chi opera presso la Fondazione, non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre all'interno della stessa per ottenere utilità che non gli spettino, evita di dichiarare o di lasciare intendere la propria posizione in relazione alle decisioni della Fondazione e non assume altro comportamento che possa nuocere all'immagine della Fondazione medesima.
4. Chi opera presso la Fondazione non fa uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell'attività d'ufficio, per realizzare profitti o interessi privati.
5. Chi opera presso la Fondazione non chiede, né sollecita, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, chi opera presso la Fondazione non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
6. Chi opera presso la Fondazione non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
7. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dalla Fondazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
8. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto.
9. Chi opera presso la Fondazione non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.



10. Chi opera presso la Fondazione rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti e in particolare presta la sua collaborazione al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala a quest'ultimo eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza.
11. Chi opera presso la Fondazione fornisce informazioni e notizie relative ad atti o operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso.
12. Chi opera presso la Fondazione osserva il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e regolamenti. I dipendenti in particolare osservano il segreto d'ufficio, la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informano il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.
13. Chi opera presso la Fondazione utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei principi che seguono:
 - a. le risorse informatiche e telematiche sono uno strumento fondamentale per l'esercizio corretto e competitivo dell'impresa, poiché assicurano la rapidità, l'ampiezza e la correttezza dei flussi di informazioni necessari all'efficiente gestione ed al controllo delle attività istituzionali;
 - b. i sistemi informatici e telematici, posta elettronica inclusa, vanno usati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali;
 - c. anche per garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, la Fondazione utilizza gli strumenti informatici e telematici in modo corretto e conforme alla legge, evitando ogni abuso o comunque ogni uso che abbia per finalità la raccolta, l'archiviazione e la diffusione di dati e di informazioni a fini diversi dall'attività istituzionale;
 - d. la Fondazione, tuttavia, si riserva di sottoporre l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici a monitoraggi e verifiche.

ART. 6 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E TRACCIABILITÀ DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. La Fondazione registra in modo accurato e completo tutte le attività ed operazioni interne, onde attuare la massima trasparenza contabile nei confronti degli associati e degli enti esterni preposti ai controlli, al fine di evitare che compaiano poste false, fuorvianti o ingannevoli.
2. L'attività amministrativa e contabile è attuata con l'utilizzo di aggiornati strumenti e procedure informatiche che ne ottimizzano l'efficienza, correttezza, completezza e corrispondenza ai principi contabili, nonché favoriscono i necessari controlli e verifiche sulla legittimità, coerenza e congruità del processo di decisione, autorizzazione, svolgimento delle azioni ed operazioni.
3. La Fondazione ritiene che la correttezza e la trasparenza dei bilanci siano valori non negoziabili.
4. La Fondazione si impegna a prestare la massima collaborazione alle Autorità o ai soggetti competenti per le verifiche, fornendo informazioni corrette e veritiere in merito alle proprie



attività, beni ed operazioni, nonché in merito ad ogni ragionevole richiesta ricevuta dai medesimi soggetti.

ART. 7 - RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI

1. La Fondazione opera per svolgimento di funzioni collegate con il perseguimento di politiche sportive e di attività del tempo libero aventi rilevanza sociale.
2. Le politiche sportive perseguite dalla Fondazione sono ispirate alla valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive.
3. A tale proposito la Fondazione considera come essenziale il perseguimento di relazioni positive con tutte le società sportive ed in particolare con le proprie associate, considerando le medesime non come controparte del proprio agire, ma come parte della propria identità e soggetto prioritario per il perseguimento delle proprie finalità. In base a ciò intende instaurare e mantenere con le società sportive un rapporto di fattiva collaborazione, in cui le finalità dello Statuto e le pratiche partecipative da esso indicate si attuino nella condivisione e attuazione dei valori di rispetto, lealtà, collaborazione, imparzialità, trasparenza, non discriminazione, lotta alla corruzione, contenuti nel presente Codice.
4. La Fondazione offre e richiede ai propri associati un rapporto di mutua collaborazione e sostegno, secondo una logica propositiva e costruttiva che rifugga da sterili contrapposizioni e consenta di realizzare nel rispetto di ogni normativa le politiche più adatte alla crescita e allo sviluppo della pratica sportiva specie di base e dilettantistica, intesa anche come strumento per la realizzazione di politiche sociali, culturali ed educative.
5. Dovranno essere praticate condizioni adeguate per ciascun associato, stabilendo trattamenti omogenei per quelli che si trovino nelle medesime condizioni senza ingiustificate discriminazioni. Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di disparità tra gli associati è contraria alla politica della Fondazione ed è vietata ad ogni soggetto che per essa agisce.
6. In nessun caso può essere giustificata una condotta che non sia rispettosa del principio di uguaglianza, delle norme in vigore, dello statuto e conforme alle regole del presente Codice.
7. Nell'utilizzo dei beni di proprietà comunale i destinatari del presente Codice adottano comportamenti rispettosi, atti a non recare danneggiamenti ed a non diminuirne il valore.
8. Secondo quanto previsto dallo Statuto è possibile che la Fondazione si trovi altresì a svolgere oltretutto attività istituzionale con i propri associati e con le società sportive anche attività di carattere commerciale. In tal caso essa provvederà all'adempimento delle obbligazioni assunte con la massima diligenza e nel rispetto di ogni norma prevista in materia.

ART. 8 - RAPPORTI CON I DIPENDENTI

1. Le risorse umane sono un fattore indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo e il successo della Fondazione.



2. Per questo motivo la Fondazione tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore.
3. La Fondazione offre pari opportunità a tutti i dipendenti e collaboratori sulla base delle loro qualifiche professionali e delle capacità individuali di ciascuno, senza alcuna discriminazione di religione, razza, sesso, credo politico o sindacale. Pertanto, la Fondazione, per il tramite delle funzioni competenti, selezionerà, assumerà, retribuirà ed organizzerà i dipendenti ed i collaboratori sulla base di criteri di merito e di competenza, nel rispetto, oltre che della Legge e della contrattazione collettiva, anche di un sistema premiante ed improntato a criteri di obiettività e ragionevolezza.
4. L'ambiente di lavoro è adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale dei dipendenti e favorisce la collaborazione reciproca nel rispetto della personalità di ciascuno.
5. La Fondazione ispira il proprio rapporto con i dipendenti a principi che siano conformi alla propria natura di ente di diritto privato soggetto a controllo pubblico e pertanto richiede ai propri dipendenti e collaboratori comportamenti analoghi a quelli che vengono richiesti dalle amministrazioni pubbliche.
6. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente informa per iscritto il Direttore di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
7. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
8. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
9. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
10. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro sistema identificativo messo a disposizione dalla Fondazione, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile.
11. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato alla persona o l'Amministrazione o Ente competente a provvedere.



12. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento.
13. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dal Direttore, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
14. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti della Fondazione.
15. Il dipendente cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dalla Fondazione, opera al fine di assicurare la continuità del servizio, fornendo agli utenti tutte le informazioni loro necessarie.
16. Il dipendente non assume impegni, né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della Fondazione.
17. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza, né rifiuta di collaborare con questi nel disbrigo delle pratiche.
18. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
19. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto della Fondazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.
20. Durante l'orario di lavoro il dipendente può lasciare la sede di lavoro della Fondazione solo per ragioni connesse con lo svolgimento delle proprie mansioni ed è autorizzato a farlo solo previa compilazione dell'apposita modulistica, ottenendone autorizzazione preventiva e dandone riscontro al proprio rientro in sede e comunque mantenendo la reperibilità telefonica durante l'assenza.
21. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
22. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto della Fondazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuna utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui la Fondazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
23. Il dipendente non conclude, per conto della Fondazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o



- ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile (contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari).
24. Nel caso in cui la Fondazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
 25. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto della Fondazione, ne informa per iscritto il Direttore.
 26. Se nelle situazioni di cui ai precedenti commi 24 e 25 si trova il Direttore, questi informa per iscritto il Presidente.
 27. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte la Fondazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il Direttore.
 28. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.
 29. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, il Direttore svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
 30. Il Direttore assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il Direttore cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
 31. Il Direttore cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'esclusione di ogni discriminazione.
 32. Il Direttore assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione e favorendo la reciproca crescita professionale.
 33. Il Direttore affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione e valuta il personale assegnato con imparzialità.
 34. Il Direttore intraprende con tempestività le iniziative necessarie, ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze.



35. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare.
36. Il Direttore, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi, al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti della Fondazione.
37. In caso di assenza temporanea egli è sostituito anche nei compiti previsti da questo Codice dal soggetto titolare di posizione organizzativa.

ART. 9 - RAPPORTI CON I FORNITORI

1. Ai fini dell'affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, la Fondazione deve essere considerata come organismo di diritto pubblico, conformemente alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Salva approvazione di apposito Regolamento, gli affidamenti in economia di beni, servizi e lavori avvengono nel rispetto dei seguenti principi generali: buona amministrazione, non discriminazione, rotazione, imparzialità, correttezza e trasparenza delle procedure di scelta dei fornitori. In nessun caso un fornitore deve essere preferito ad altro in ragione di rapporti personali, favoritismi o vantaggi, diversi da quelli dell'esclusivo interesse e beneficio della Fondazione.
3. Le relazioni con i fornitori della Fondazione, ivi compresi i rapporti di natura finanziaria e di consulenza, sono sottoposte ai principi contenuti in questo Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte della Fondazione medesima.
4. La Fondazione si avvarrà di fornitori che operano in conformità della normativa vigente e delle regole previste in questo Codice.
5. Salva approvazione di apposito Regolamento, il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni dovrà avvenire nel rispetto di apposite delle norme stabilite in materia.

ART. 10 - RAPPORTI CON I MASS MEDIA

1. Tutti i contatti con gli organi di informazione devono essere tenuti esclusivamente dalle figure istituzionali o dalle strutture preposte o incaricate.
2. I rapporti con i mass media saranno improntati al rispetto del diritto di informazione.



3. L'informazione verso gli organi di informazione dovrà essere accurata, coordinata e coerente con i principi e le politiche della Fondazione, dovrà rispettare le Leggi e le regole di buona condotta professionale, dovrà essere realizzata con chiarezza e trasparenza. È vietato divulgare notizie false.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. La Fondazione ed il suo personale sono tenuti a rispettare segnatamente:
 - a) le norme relative alla protezione della vita privata e dei dati di carattere personale;
 - b) gli obblighi previsti a tutela del segreto professionale;
 - c) le norme relative alla tutela del segreto istruttorio nei casi previsti dalla legge.
2. Le procedure di segnalazione e di verifica delle violazioni, anche nell'interesse della verità, saranno improntate a criteri di riservatezza e di tutela della confidenzialità, al fine di prevenire ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti dell'autore della segnalazione.
3. Ogni informazione ed altro materiale ottenuto dai destinatari del presente Codice in relazione al ruolo di componente degli Organi della Fondazione o al proprio rapporto di lavoro o professionale deve intendersi come riservato.
4. Coloro che, in ragione, dell'esercizio di una funzione, di una professione o di un ufficio, abbiano accesso a informazioni privilegiate riguardanti la Fondazione, non potranno usarle a proprio vantaggio e/o di quello dei familiari, dei conoscenti e in generale dei terzi. Essi dovranno, altresì, prestare una particolare attenzione a non divulgare informazioni privilegiate ed ad evitare ogni uso improprio di tali informazioni.

ART. 12 - COMPORAMENTI CONTRASTANTI CON IL CODICE DI COMPORTAMENTO.

1. I casi di violazione del presente Codice di Comportamento potranno essere segnalati direttamente al "Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione", o se dovessero riguardare quest'ultimo, al Presidente, oltreché alle autorità competenti nel caso in cui integrino una fattispecie penale, civile o determinino un danno patrimoniale o contabile.
2. Compete in via ordinaria al "Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione" la vigilanza sull'applicazione del Codice, l'istruttoria delle segnalazioni di violazione, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate.
3. Le procedure di segnalazione e di verifica delle violazioni, anche nell'interesse della verità, saranno improntate a criteri di riservatezza e di tutela della confidenzialità, al fine di prevenire ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti dell'autore della segnalazione.
4. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice dia luogo a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è



comunque fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

5. Parimenti, il tipo di sanzione disciplinare concretamente applicabile, inclusa quella espulsiva, va rinvenuto nei contratti collettivi e nella normativa vigente, tenendo conto anche ai fini della determinazione dell'entità, della gravità del comportamento e dell'ammontare del pregiudizio, anche morale, arrecato al decoro o al prestigio dell'Amministrazione.
6. Per quanto riguarda le violazioni a carico di soggetti destinatari con i quali non è costituito un rapporto di lavoro subordinato, la sanzione applicabile, in relazione alla gravità dei fatti contestati e secondo le leggi che regolano la materia, è la risoluzione del contratto, in forza delle specifiche clausole appositamente inserite all'interno dello stesso.

ART. 13 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

1. La procedura di modifica e/o integrazione delle disposizioni del presente Codice deve essere aperta al confronto e alla partecipazione pubblica. Le disposizioni del presente Codice si adeguano ad eventuali modifiche legislative e regolamentari sopravvenute. Va favorita l'integrazione e il coordinamento con il Piano Anticorruzione e con il Piano per la Trasparenza e l'Integrità nonché con le disposizioni normative miranti ad assicurare trasparenza, efficienza, responsabilità e integrità nell'esercizio delle funzioni pubbliche.

ART. 14- DISPOSIZIONI FINALI

1. La Fondazione dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i componenti degli organi della Fondazione, ai propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi.
2. La Fondazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente Codice.

